

## ORIENTAMENTI

---

**ANTONIA SALVATO**

### **Interpretazione costituzionalmente orientata e reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo**

Lo scritto analizza la tematica dell'interpretazione costituzionalmente orientata, strumento sempre più impiegato dai giudici per salvaguardare i principi cardine del diritto penale a fronte dell'inflazione penalistica degli ultimi anni, interrogandosi, nello specifico sulla legittimità dell'interpretazione *in malam partem*. A tal fine, ci si sofferma sull'interpretazione fornita in questo senso dalla Cassazione del reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, ove emerge chiaramente il precario equilibrio tra la necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica e i canoni di offensività e materialità; in conclusione, è proposto un confronto con una sentenza del *Tribunal Supremo* dell'ordinamento spagnolo, ove è previsto un analogo reato, con le medesime criticità in termini di indeterminatezza della fattispecie e di pericolo di compressione delle libertà individuali a causa di un'eccessiva anticipazione di tutela.

*Constitutionally oriented interpretation and the offence of self-training for terrorist purposes.*

*The article examines the issue of constitutionally oriented interpretation, a tool increasingly employed by courts to safeguard the fundamental principles of criminal law in response to the expansion of criminal legislation in recent years, focusing in particular on the legitimacy of interpretation in malam partem. To this end, the analysis considers the interpretation adopted by the Italian Court of Cassation concerning the offence of self-training for terrorist purposes, a context in which the precarious balance between the need to protect public security and the principles of harm and materiality clearly emerges. Finally, the paper offers a comparison with a judgment of the Spanish Tribunal Supremo, within a legal system that provides for a similar offence and raises analogous concerns regarding the indeterminacy of the offence and the risk of undue restriction of individual freedoms resulting from an excessive anticipation of criminal protection.*

**SOMMARIO:** 1. L'interpretazione conforme e i suoi limiti: la legittimità dell'interpretazione costituzionalmente orientata *in malam partem* nel processo di espansione del penalmente rilevante. - 2. Il c.d. "diritto penale al limite" e l'anticipazione della soglia della punibilità nei delitti di terrorismo. - 3. Il reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo ex art. 270 *quinquies* c.p.: la configurabilità del reato nella pronuncia della Cassazione n. 35690/2022. - 4. L'art. 575.2 del *código penal* in materia di "auto-indottrinamento o auto-competenza terroristica". - 5. Alcune riflessioni conclusive.

1. *L'interpretazione conforme e i suoi limiti: la legittimità dell'interpretazione costituzionalmente orientata in malam partem nel processo di espansione del penalmente rilevante.* L'interpretazione "conforme" costituisce uno strumento ermeneutico di primaria rilevanza, poiché consente al giudice - ove possibile - di interpretare le norme di diritto penale in modo aderente al contenu-

to degli obblighi e dei principi espressi nella nostra Costituzione e, di conseguenza, agli obblighi sovranazionali ai quali il nostro Paese è vincolato<sup>1</sup>. Ciò che viene in rilievo, dunque, è un rapporto gerarchico tra fonti, ove una disposizione “sovraordinata” e una disposizione “condizionata” vengono sottoposte a una “saldatura” normativa in vista della decisione del caso concreto<sup>2</sup>.

L’interpretazione conforme condivide con l’interpretazione sistematica la dimensione relazionale e la finalità, ossia permette all’interprete di rendere coerente l’ordinamento giuridico; essa è una «cerniera che congiunge armoniosamente mondi normativi distanti, ma uniti dalla necessità di offrire una soluzione al caso controverso»<sup>3</sup>.

Il ricorso sempre più frequente a siffatta tipologia di interpretazione va collocato nel quadro di un processo di espansione che interessa la materia penale. Come noto, l’inflazione penalistica sembra dovuta a due costellazioni di fattori eziologici distinti.

In primo luogo, deve considerarsi un insieme di fattori endogeni, tra i quali «il decadimento della capacità rappresentativa e la perdita di centralità dell’organo parlamentare<sup>4</sup>; la crescita di importanza di attori diversi (su tutti, il

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti sul concetto, si vedano VIGANÒ, *Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sopranazionali*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di CORSO-ZANETTI, Milano, 2010, 649; MANES, *Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Arch. pen.*, 2012, 1, 15 ss.; MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2013, 56 ss.

<sup>2</sup> «L’interpretazione conforme ha una dimensione anfibia: per un verso topos ermeneutico, particolare argomento persuasivo che fornisce ragioni per giustificare un determinato risultato interpretativo; per un altro, regola sull’interpretazione o sul come interpretare, canone precettivo che indica quale procedimento seguire per l’ascrizione di significato normativo a una determinata disposizione». CARUSO, *Controllo di convenzionalità e interpretazione conforme: il ruolo del giudice nazionale*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 1 aprile 2026.

<sup>3</sup> Parte della dottrina ritiene che l’interpretazione conforme sia una *species* dell’interpretazione sistematica (si veda in tal senso BIN, *L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in *L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, a cura di BERNARDI, Napoli, 2015, 17 ss.). Tale orientamento, tuttavia, non può essere accolto *in toto*, poiché l’interpretazione sistematica opera nell’ambito di un insieme di norme collocate nello stesso atto giuridico, anche se alla luce dell’ordinamento complessivo, mentre quella conforme presuppone un rapporto gerarchico tra fonti; «l’interpretazione conforme non coincide con i criteri adottati dall’ordinamento per risolvere le antinomie normative e, di conseguenza, ordinare le fonti del diritto a sistema». CARUSO, *Controllo di convenzionalità e interpretazione conforme*, cit.

<sup>4</sup> Il Parlamento, per la volontà di regolamentare ogni fenomeno, più o meno lesivo per la collettività, produce norme qualitativamente deficitarie e disordinate. Tra gli altri, si veda sulla tematica MAZZANTI, *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale. Gli effetti espansivi della legalità derivanti dal-*

Governo e le autorità tecnocratiche); il malfunzionamento dei controlli democratici che dovrebbero accompagnare la produzione legislativa»<sup>5</sup>. Si assiste, dunque, alla moltiplicazione delle fattispecie, senza però che vi sia alla base una coerenza politico-criminale: il legislatore mira a conseguire un'efficacia general-preventiva, tuttavia priva delle necessarie cautele sul piano della selettività e sussidiarietà dell'intervento penale<sup>6</sup>.

In questo contesto, il giudice appare una sorta di “delegato” del legislatore, chiamato ad applicare norme *ab origine* imprecise o deficitarie<sup>7</sup>, cui porre rimedio facendo leva, per l'appunto, su un'interpretazione illuminata dai principi costituzionali<sup>8</sup>.

I margini entro i quali la giurisprudenza può impiegare l'interpretazione in parola, tuttavia, sono delimitati da due ordini di limiti<sup>9</sup>: logici e assiologici.

I primi coincidono con l'osservanza del dato testuale della norma da interpretare: essi possono considerarsi immanenti a ogni forma di interpretazione, in considerazione dello stretto collegamento coi principi di legalità, di separa-

*la protezione dei diritti umani*, Torino, 2025, 121.

<sup>5</sup> PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema delle conminatorie edittali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 2, 423.

<sup>6</sup> In MONGILLO, *Forme e scopi della pena legale: crisi o palingenesi? Riflessioni su Giovanni Fiandaca, Punizione*, Il Mulino, 2024, in *Arch. pen.*, 2024, 3, 10, l'autore afferma che «la cittadella penale s'è fatta metropoli della coercizione punitiva».

<sup>7</sup> BRICOLA, *Legalità e crisi: l'art. 25, commi 2 e 3, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni '70*, in *Quest. crim.*, 1980, 1, 201.

<sup>8</sup> La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza 22 ottobre 1996, n. 356, ha affermato che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Pertanto, qualora le disposizioni impugnate siano suscettibili di diverse interpretazioni, le quali però convergano sul risultato cui si mira e che è ritenuto conforme alla Costituzione, mentre la divergenza riguardi soltanto le vie da percorrere (l'una richiedendo una previa declaratoria d'incostituzionalità; l'altra implicando semplici operazioni interpretative di norme legislative), la questione di costituzionalità deve essere dichiarata inammissibile, perché essa in realtà tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale». È proprio a partire da questa pronuncia che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato il dovere del giudice di merito di provare a interpretare le norme in maniera conforme a Costituzione. In una successiva pronuncia, inoltre, la Corte ha puntualizzato che comunque si debba sollevare questione di legittimità costituzionale qualora al giudice rimettente risulti impossibile o estremamente difficile prospettare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; tale scrutinio di legittimità, infatti, è necessario in questi casi per valutare se un'interpretazione conforme sia invece possibile (Corte cost. sent. n. 42, 24 febbraio 2017).

<sup>9</sup> VIGANÒ, *Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sopranazionali*, cit., 649 ss.

zione dei poteri e di soggezione del giudice alla legge.

L'interprete, pertanto, deve porsi innanzitutto il problema di distinguere ciò che rientra nel perimetro dei significati di una disposizione normativa e ciò che ne è escluso. A tal proposito, risultano utili i concetti, da mantenere distinti, di interpretazione analogica e interpretazione estensiva: mentre il procedimento analogico è un metodo volto a colmare le lacune normative, l'interpretazione estensiva serve a modificare, normalmente ampliandola, una precedente interpretazione di una certa disposizione, senza la necessità dunque che vi sia come presupposto una lacuna<sup>10</sup>. In altri termini, l'analogia va oltre il significato della norma e arriva ad "autointegrare" il sistema giuridico, mentre l'interpretazione estensiva<sup>11</sup>, pur distaccandosi dall'interpretazione let-

---

<sup>10</sup> VELLUZZI, *Sull'interpretazione estensiva doverosa*, in *Giustizia pen.*, 2013, 4, 241: «Differenziare o assimilare l'analogia giuridica e l'interpretazione estensiva è questione che dipende dalla definizione che si dà dell'una e dell'altra: al variare delle definizioni possono variare le soluzioni».

<sup>11</sup> Nell'ambito dell'interpretazione estensiva, inoltre, sono da tener distinti i concetti di "interpretazione evolutiva" e di "interpretazione innovativa". In una recente pronuncia, la Cassazione (Cass., Sez. VI, n. 28594, 16 luglio 2024) ha affrontato la tematica dell'incidenza dei mutamenti giurisprudenziali sui principi di determinatezza e prevedibilità delle decisioni. La Corte, nel caso di specie, è stata chiamata a pronunciarsi sull'impatto del mutamento interpretativo delle Sezioni unite intervenuto sul reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615 *ter* c.p. Nella vicenda in esame, infatti, il ricorrente lamentava che la Corte d'appello di Napoli aveva impiegato, ai fini della pronuncia della sentenza in seguito oggetto di ricorso, una nuova regola fissata dalle Sezioni unite, regola che, tuttavia, ancora non esisteva al momento in cui il fatto di reato da cui scaturiva il processo era stato commesso. La Cassazione, ritenendo fondato il suddetto motivo di ricorso, argomentava quanto segue. Premessa la distinzione tra contrasto giurisprudenziale "sincronico" - ove due o più interpretazioni della stessa norma coesistono nel medesimo intervallo temporale - e contrasto giurisprudenziale "diacronico" - ove vi è un'interpretazione che risulta condivisa durante un determinato lasso temporale che, tuttavia, viene smentita da una interpretazione successiva - la Corte sottolinea che «se le interpretazioni estensive, di adattamento, di specificazione, che rispettano i requisiti di ragionevolezza e di conformità al precedente rappresentano un'evoluzione fisiologica del dato legale e, quindi, sono prevedibili», lo stesso non può dirsi per gli esiti interpretativi che l'agente non è in grado di rappresentarsi al momento del fatto, che «devono ritenersi imprevedibili». Gli esiti interpretativi a cui la Corte fa riferimento non sono quelli c.d. evolutivi - interpretazioni che si realizzano quando, nella quasi assoluta assenza di precedenti, si estende la portata applicativa di una fattispecie arricchendo, specificando, integrando o adeguando il significato precedentemente attribuito all'enunciato legislativo, «permettendo alla norma, cristallizzata nella disposizione, di adattarsi a un nuovo contesto storico-normativo» - bensì quelli c.d. innovativi. I mutamenti innovativi, infatti, si realizzano «quando vi è, secondo la stessa giurisprudenza, la necessità di porre rimedio, nell'immutato contesto di riferimento, a quello che viene di fatto ritenuto dall'interprete come un vuoto di tutela derivante da una precedente interpretazione che viene considerata non più condivisibile».

In considerazione della valenza delle decisioni delle Sezioni unite della Cassazione - dalle quali, *ex art.* 618, co 1 *bis* c.p.p., deriva un "vincolo" per la Sezione semplice della medesima Corte che non condanna una precedente decisione delle Sezioni unite di rimettere a queste ultime la decisione del ricorso - ci si pone il problema di cosa accada quando le Sezioni unite modificano un precedente orientamento

terale, rimane all'interno dei possibili significati della disposizione normativa<sup>12</sup>. In materia penale, come noto, non è lasciato alcuno spazio al metodo interpretativo dell'analogia, quando esso sia utilizzato a sfavore del reo<sup>13</sup>.

I secondi limiti - assiologici - entro i quali la giurisprudenza può ricorrere all'interpretazione conforme si riferiscono alla circostanza per cui il risultato ermeneutico frutto dell'interpretazione debba essere conforme all'ordinamento costituzionale<sup>14</sup>.

A ben vedere, le interpretazioni conformi a Costituzione<sup>15</sup> possono essere

giurisprudenziale in senso sfavorevole all'imputato.

È doveroso ricordare che nella storica sentenza n. 364/1988 la Corte costituzionale afferma che, per garantire il principio di colpevolezza, l'ordinamento deve porre i privati nelle condizioni di comprenderlo «senza comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili e interventi sanzionatori non prevedibili». Ove, dunque, si assimili il mutamento giurisprudenziale imprevedibile a una norma penale sfavorevole sopravvenuta, la tematica della prevedibilità delle conseguenze della propria condotta da parte dei privati e dell'affidamento incolpevole «troverebbe il suo riferimento nell'applicazione dell'art. 2 c.p. e, dunque, nella irretroattività della "norma" sopravvenuta ai fatti in precedenza commessi». Ove, invece, si decida di non assimilare detto mutamento giurisprudenziale a una norma sopravvenuta, la tematica troverebbe il suo riferimento nel principio di colpevolezza e, pertanto, sarebbe necessario chiedersi se, sotto il profilo soggettivo, il privato poteva calcolare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni e prevedere la decisione giudiziaria; la colpevolezza, infatti, «è capace di tutelare l'individuo contro le incertezze e i difetti della produzione giuridica, legislativa e giurisprudenziale, perché essa si modella alle effettive capacità conoscitive del soggetto concreto, realizzando il principio di responsabilità». In ogni caso, pertanto, ciò che rileva è se l'imputato possa confidare di porre in essere un fatto lecito «in ragione di una norma "vivente", che opera in concreto e che impedisce di formulare un giudizio di colpevolezza-rimproverabilità soggettivo».

Deve essere oggetto di analisi cosa accade nel caso in cui l'interpretazione successiva (nel contrasto giurisprudenziale diacronico) sia sfavorevole al reo.

<sup>12</sup> Cass., Sez. V, 3 luglio 1991, in *Foro it.*, 1992, vol. II, 146: «L'interpretazione estensiva mantiene il campo di validità della norma entro l'area di significanza dei segni linguistici coi quali essa si esprime, mentre l'analogia estende tale validità all'area di similarità della fattispecie considerata dalla norma. L'interpretazione estensiva è perciò pur sempre legata al testo della norma esistente; il procedimento analogico è invece creativo di una norma nuova che prima non esisteva».

<sup>13</sup> Per la definizione di analogia, la seconda parte dell'art. 12 delle Preleggi dispone: «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. analogia *legis*); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (c.d. analogia *iuris*)».

<sup>14</sup> Tale seconda categoria di limiti è particolarmente rilevante rispetto alle interpretazioni conformi derivanti da obblighi internazionali. In questa sede, infatti, esplica i suoi effetti il c.d. «predominio assiologico della Costituzione»: il giudice è chiamato a risolvere il conflitto tra interpretazione costituzionalmente conforme e convenzionalmente conforme a favore della prima. Si veda sul punto LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2016, 391.

<sup>15</sup> L'interpretazione conforme a Costituzione finisce per fungere da elemento di collegamento tra due ordini normativi che i Costituenti avevano concepito come rigidamente distinti: da un lato, l'ordinamento costituzionale, custodito dalla Corte costituzionale; dall'altro, l'ordinamento della legalità ordinaria, imperniato sulla legge e rimesso alla competenza dei giudici comuni. MEZZANOTTE, *Il giudi-*

orientate *in bonam partem* oppure volte ad ampliare l'area del penalmente rilevante, al fine di adeguare il diritto penale ai nuovi valori della società<sup>16</sup>. In questo secondo scenario, assai problematico, il diritto di matrice giurisprudenziale viene visto come strumento per porre rimedio alle lacune legislative, all'insufficiente livello di tutela previsto in alcuni settori<sup>17</sup>, all'anacronismo di alcune di disposizioni non più in linea con il sentire comune o all'arretramento dell'etica pubblica e dei controlli sociali diffusi<sup>18</sup>.

Ci si chiede, tuttavia, se sia ammissibile un'interpretazione conforme a Costituzione *in malam partem*, anche laddove motivata dal voler fornire una tutela penale adeguata a beni giuridici meritevoli di tutela in caso di manchevolezze del legislatore.

Ogniqualevolta il giudice decida di ampliare la tutela penale di un determinato bene costituzionalmente rilevante, ciò determinerà, per quanto detto prima, il ricorso a una interpretazione sostanzialmente analogica. Si svuoterà così di significato, *in primis*, il principio della riserva di legge, sottraendo al Parlamento la scelta politica di assoggettare o meno una determinata materia alla tutela

---

zio sulle leggi. *Le ideologie del Costituente*, Napoli, 2014, 196-197.

<sup>16</sup> In una recente sentenza (Cass., Sez. VI, n. 28594, 16 luglio 2024), i giudici di legittimità giustificano tali forzature affermando che esse derivino «dalla necessità di sopperire a una situazione di inerzia legislativa, ovvero [...] di correggere, di modificare, di “prendere le distanze” formalmente da una precedente opzione interpretativa considerata – successivamente – insoddisfacente, non più condivisibile, o, addirittura, errata».

<sup>17</sup> Il legislatore, nonostante le sollecitazioni da parte della dottrina e talvolta della stessa giurisprudenza a intervenire in caso di lacune o di carenze nell'ambito penale, non sempre le colma tempestivamente; i giudici, pertanto, hanno iniziato a interpretare le disposizioni vigenti in modo tale da assicurare una protezione penalistica a beni o interessi rimasti sprovvisti di tutela. «L'obbligo, da parte dei giudici di ogni grado, ripetutamente ribadito dalla Corte Costituzionale, di effettuare un'interpretazione costituzionalmente orientata anche delle leggi penali, contribuisce ad incrementare gli spazi di movimento degli interpreti, chiamati a determinare nel concreto l'indeterminatezza dei principi costituzionali. Cosicché uno degli effetti del costituzionalismo contemporaneo è stato proprio quello di spostare, almeno in parte, la funzione di garanzia dal legislatore al giudice». ZACCARIA, *Una “nuova” legalità penale tra testo e interpretazione*, in *Sist. pen.*, 2022, 12, 5.

<sup>18</sup> MAZZANTI, *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale*, cit., 128-129. In questi casi, il giudice “forza” spontaneamente la lettera della legge, o per rispondere a esigenze del caso concreto trattato o per raggiungere determinati obiettivi, anche non normativi, bensì di politica criminale o di utilità sociale. Si parla in questo caso di “interpretazioni di comodo”. L'attività interpretativa opera in funzione di «latente e silente integrazione del diritto positivo, a fronte di una realtà sociale percepita come bisognosa di un'interpretazione giudiziale immediata e diretta, che trascende l'interposizione di fonti formali». GARGANI, *Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, in *Criminalia*, 2011, 108.

penalistica o la scelta circa l'estensione di detta tutela, ponendosi, inoltre, in aperto conflitto con il principio della separazione dei poteri.

Dall'altro lato, accettare la possibilità di operare interpretazioni conformi a Costituzione *in malam partem* implica ammettere la sussistenza di obblighi costituzionali impliciti di penalizzazione per determinati diritti fondamentali<sup>19</sup>. Del resto, «l'appello alla sola natura fondamentale – persino sacra! – del diritto che si pretende di tutelare in forma penale, per converso, rischia di tradursi in un fin troppo comodo alibi morale»<sup>20</sup>.

Le suddette questioni non possono non rimandare a un ulteriore generale interrogativo, concernente la tensione tra l'interpretazione dell'atto legislativo fornita dalla Corte di cassazione e l'interpretazione della Corte costituzionale. È fondamentale ricordare, infatti, che alla Corte costituzionale è affidato il dovere/potere di accertare e dichiarare in maniera vincolante e definitiva il significato delle norme costituzionali – naturalmente elastiche, per meglio adattarsi ai mutamenti della società – a seguito del giudizio incidentale di costituzionalità sollevato dai giudici comuni rispetto a una determinata norma. I giudici comuni, dunque, possono e devono, in prima battuta, interpretare la Costituzione relativamente alla valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità rispetto all'atto legislativo rilevante nel caso di specie; la Corte, nell'arco del successivo giudizio di costituzionalità, può reinterpretare la legge sottoposta al suo esame *secundum constitutionem*, aderendo o meno all'interpretazione prospettata nell'ordinanza di rimessione dal giudice comune<sup>21</sup>. Si verifica, pertanto una sovrapposizione di poteri ermeneutici tra la Corte e i giudici comuni che, tuttavia, deve necessariamente ri-

---

<sup>19</sup> GEMMA, *Diritti costituzionali e diritto penale: un rapporto da ridefinire*, in *Dir. società*, 1986, 3, 486 ss. Secondo la dottrina del “garantismo collettivo” affermatasi a metà degli anni '80 – secondo la quale le prerogative di reo e vittima dovevano operare sullo stesso piano – la libertà di valutazione del legislatore «non può investire anche la sfera di tutela di alcuni diritti fondamentali, poiché sarebbe irrazionale una discrezionalità in tale area». In altri termini, alcuni diritti fondamentali avrebbero un'importanza tale da rendere irrazionale la scelta legislativa di privarli di una tutela penale. Le critiche alla sussistenza di tali obblighi impliciti di penalizzazione sono varie: da un lato, si teorizza un diritto soggettivo alla sicurezza; dall'altro lato, si rischia di rendere l'area che si potrebbe considerare necessariamente coperta dal penalmente rilevante potenzialmente sconfinata, facendo riferimento al concetto non meglio chiarito di “beni costituzionali primari”.

<sup>20</sup> MAZZANTI, *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale*, cit., 234.

<sup>21</sup> IANNUCILLI, *L'interpretazione secundum constitutionem tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in *Corte Costituzionale. Servizio Studi e massimario*, 6 novembre 2009, 6 ss.

solversi con la prevalenza dell'interpretazione fornita dalla prima. Tale prevalenza, tuttavia, non è senza limiti: «l'autonomia interpretativa della Corte nella fase di controllo accentrato deve arrestarsi di fronte a una interpretazione giurisprudenziale dotata di tale saldezza da non poter essere considerata come mera opinione o frutto di errore, e che assume perciò il valore di significato obiettivo della legge»: è questo il c.d. "limite del diritto vivente"<sup>22</sup>. La Corte, in altri termini, rinuncia a reinterpretare la disposizione legislativa di cui esiste un'interpretazione consolidata nella giurisprudenza delle Corti superiori, dovendo limitarsi ad annullare la norma qualora essa sia in contrasto con la Costituzione. Permettere, infatti, alla Corte costituzionale di intervenire sempre con sentenze manipolative sulle norme legislative implicherebbe interferire con l'esercizio della funzione nomofilattica riconosciuto alla Corte di cassazione, specie nella sua composizione a Sezioni unite. Non si può, tuttavia, non ammettere l'esistenza di un "conflitto" tra il potere della Cassazione di stabilire l'interpretazione definitiva di una determinata norma legislativa (funzione, dunque, prettamente interpretativa) e il potere esclusivo della Corte costituzionale di eseguire giudizi di conformità costituzionale delle norme (potere, dunque, di annullamento delle norme che risultino incompatibili al dettato costituzionale).

Le ultime note sentenze<sup>23</sup> in cui la Corte costituzionale ha nuovamente sollevato la tematica del "dialogo" con la Corte di cassazione, tuttavia, hanno messo in luce come il limite del diritto vivente non sia invalicabile: in entrambi i

---

<sup>22</sup> Questo limite all'autonomia interpretativa della Corte è stato fissato dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 456/1989: «occorre chiarire il senso e i limiti della funzione assegnata a questa Corte, in relazione al controllo incidentale di legittimità costituzionale delle leggi, e degli atti aventi forza di legge. Controllo che riguarda appunto la compatibilità delle leggi denunciate con i principi della Costituzione, e che non può, quindi, sostanzarsi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dalla Corte di cassazione. Proprio in virtù del principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione), invocato nell'ordinanza, a tutti gli organi giurisdizionali spetta, in piena indipendenza e autonomia, una indeclinabile funzione interpretativa. Solo allorché il giudice ritenga [...] che nella giurisprudenza si sia consolidata una reiterata, prevalente e costante lettura della disposizione, è consentito richiedere l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali».

<sup>23</sup> Il tema della sindacabilità da parte della Corte costituzionale del diritto vivente è stato nuovamente sottoposto al vaglio della medesima Corte con le sentenze n. 1 e 3 del 2015. Dette pronunce, aventi natura e caratteristiche diverse, sono accomunate dalla volontà di verificare la tenuta costituzionale di determinate interpretazioni fornite dalla Corte di cassazione.

casi a cui si fa riferimento, ambedue del 2015, la Corte, pur pronunciando una sentenza interpretativa di accoglimento nella sentenza n. 1/2015 e una sentenza interpretativa di rigetto nella sentenza n. 3/2015<sup>24</sup>, ha rimarcato la volontà di tutelare le posizioni soggettive dei ricorrenti nei casi specifici, aggirando i limiti al proprio operato in tema di interpretazione conforme. La Corte costituzionale, in altri termini, più che affermare il suo ruolo di garante della costituzionalità del sistema, ha sottolineato il suo ruolo di garante dei diritti individuali.

Nell'ultimo decennio, tuttavia, la Corte di cassazione ha fatto ampiamente ricorso allo strumento dell'interpretazione conforme quale argine per stabilizzare la tenuta costituzionale di fattispecie incriminatrici altrimenti sospette di indeterminazione o di eccessiva compressione delle libertà fondamentali, senza pervenire alla rimessione delle relative questioni alla Corte costituzionale<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Con la sentenza n. 1/2015, la Corte ha dichiarato incostituzionale una norma avente un'interpretazione consolidata a opera delle Sezioni unite della Cassazione invocando la necessità di tale pronuncia a fronte della delicatezza degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha argomentato come la tutela degli interessi del minore a cui si riferiva il ricorso doveva necessariamente prevalere sull'esigenza di certezza del diritto. Nella sentenza n. 3/2015, invece, la Corte rileva un diritto vivente consolidato della Corte di cassazione e ne condivide l'impostazione, non pronunciando dunque alcuna sentenza di incostituzionalità. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte costituzionale ha affermato che il diritto vivente in questione fosse successivo ai fatti oggetto del ricorso e, pertanto, non applicabile al caso di specie, comportando altrimenti una situazione di ingiustizia sostanziale nei confronti dei ricorrenti.

<sup>25</sup> Segue un'elencazione di alcune delle sentenze, a Sezioni unite, ove la Suprema corte ha adoperato il concetto di interpretazione costituzionalmente conforme, non sollevando questione di legittimità costituzionale.

Cass., Sez. un., n. 21716, 22 maggio 2023. La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Catanzaro, che dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di omessa corresponsione dell'assegno divorzile, previsti dagli artt. 570 e 570 *bis* c.p., ritenuti estinti per intervenuta remissione di querela. Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro proponeva ricorso immediato per cassazione (c.d. *per saltum*), assumendo che, con particolare riferimento all'art. 570 *bis* c.p., il reato dovesse ritenersi procedibile d'ufficio e non a querela. Investita della questione, la Sesta sezione penale rilevava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare ai sensi dell'art. 593 *bis* c.p.p. e rimetteva pertanto la questione alle Sezioni unite. Queste ultime, anzitutto, chiarivano la portata dell'art. 593 *bis*, co. 2, c.p.p., affermando che la legittimazione del Procuratore generale ad appellare ha natura sussidiaria ed è subordinata all'acquiescenza del Procuratore della Repubblica. In tale prospettiva, la Corte precisava che l'acquiescenza richiesta dalla norma deve riferirsi esclusivamente al capo dell'ufficio requirente e non anche al pubblico ministero che abbia sostenuto l'accusa nel giudizio di primo grado. Ne consegue che la legittimazione all'impugnazione del magistrato d'udienza, riconosciuta dall'art. 570, co. 2, c.p.p., resta autonoma e non interferisce con il distinto potere di impugnazione attribuito al Procuratore generale. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite si muove, dunque,

nel solco di un'interpretazione strettamente aderente al dato letterale della disposizione, valorizzando la specifica indicazione del "Procuratore della Repubblica" quale unico soggetto la cui acquiescenza rileva ai fini dell'operatività del meccanismo sussidiario. In via preliminare, inoltre, la Corte affermava il profilo di possibile illegittimità costituzionale derivante dalla difformità tra la legge delega (art. 1, co. 84, lett. g), L. n. 103/2017), che faceva riferimento all'acquiescenza del "pubblico ministero presso il giudice di primo grado", e il decreto legislativo attuativo (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 11/2018), che ha invece circoscritto tale riferimento al solo "Procuratore della Repubblica". Tale questione veniva ritenuta, da un lato, irrilevante nel caso concreto e, dall'altro, manifestamente infondata nel merito. Le Sezioni unite, infatti, ribadivano che il legislatore delegato non è vincolato a una mera trasposizione letterale dei criteri direttivi, ma dispone di un margine di discrezionalità nell'individuazione delle soluzioni attuative, purché queste si mantengano entro i limiti tracciati dalla legge delega e risultino coerenti con la *ratio* della delega stessa. In tale ottica, la scelta di restringere il riferimento al solo Procuratore della Repubblica è stata ritenuta espressione di un legittimo esercizio della funzione delegata, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, che riconosce al Governo un apprezzabile spazio valutativo nell'attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento.

Cass., Sez. un., n. 17615, 27 aprile 2023. La vicenda trae origine dal ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un indagato per abusiva attività finanziaria ex art. 132 TUB. Il giudice aveva ritenuto che, a seguito della riforma del 2010, non fosse più applicabile il raddoppio delle pene previsto dalla L. n. 262/2005, con conseguente riduzione del massimo edittale a quattro anni di reclusione e decorrenza dei termini massimi della misura cautelare; il Pubblico Ministero, invece, sosteneva la perdurante vigenza del raddoppio, prospettando, in caso contrario, un possibile eccesso di delega del legislatore delegato. Le Sezioni unite risolvevano il contrasto interpretativo aderendo alla tesi dell'abrogazione tacita del raddoppio delle pene, qualificata come effetto di una rinvocazione complessiva della materia. La Corte valorizzava, infatti, la riscrittura integrale dell'art. 132 TUB operata dal d.lgs. n. 141/2010, ritenendola espressiva di una nuova opzione normativa incompatibile con il previgente meccanismo aggravatorio. Tale interpretazione è stata ulteriormente sorretta da un criterio di coerenza costituzionale, evidenziandosi come la nuova fattispecie, ampliata a ipotesi caratterizzate da minore offensività e ridotto rischio sistemico, non giustifichi il mantenimento di un regime sanzionatorio più severo. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega, la Corte escludeva i presupposti per la rimessione, ritenendola manifestamente infondata. In particolare, affermava che il legislatore delegato può legittimamente sviluppare e completare i criteri direttivi della delega, specie quando ciò sia funzionale all'adeguamento ai principi euromunitari di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni. In tale prospettiva, la rimodulazione del trattamento sanzionatorio è stata considerata coerente con il ridimensionamento del disvalore complessivo della fattispecie e, dunque, non eccedente i limiti della delega ex art. 76 Cost., rendendo non necessario il rinvio alla Corte costituzionale. Ne conseguiva la conferma del limite edittale massimo di quattro anni di reclusione e, per l'effetto, della legittimità della cessazione della misura cautelare.

Cass., Sez. un., n. 1626, 14 gennaio 2021. La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso un'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, ricorso che era stato tuttavia depositato presso la cancelleria del Tribunale di Locri anziché presso quella del giudice che aveva emesso il provvedimento. L'atto era così pervenuto alla cancelleria competente solo oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, co. 1, c.p.p., determinando la problematica inerente alla sua tempestività. La questione veniva rimessa alle Sezioni unite al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo alle modalità di presentazione del ricorso per cassazione in materia cautelare, e, in particolare, ci si domandava se potessero trovare applicazione le forme più flessibili di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. oppure se dovesse ritenersi necessario il deposito esclusivo presso la cancelleria del giudice *a quo*. Le Sezioni unite optavano per una lettura rigorosa dell'art. 311 c.p.p., affermando che il ricorso deve essere presentato unicamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

impugnato. Tale interpretazione veniva fondata, in primo luogo, sul dato letterale della norma, che, diversamente da quanto previsto per il riesame, non richiama le modalità alternative di deposito, e, in secondo luogo, sulla *ratio* di assicurare la massima celerità nella trasmissione degli atti alla Corte di cassazione in una materia, quale quella cautelare, strettamente connessa alla libertà personale. Le Sezioni unite escludevano la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Pur a fronte dei dubbi prospettati in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e all'art. 6 C.E.D.U., infatti, esse ritenevano la disciplina compatibile con i parametri costituzionali, qualificando come non irragionevole la scelta legislativa di imporre forme più rigorose per il ricorso per cassazione rispetto al riesame. In questa prospettiva, la Corte valorizzava sia la diversa natura del giudizio di legittimità, che richiede l'assistenza di un difensore abilitato, sia le esigenze di speditezza del procedimento cautelare, ritenendo altresì congruo il termine previsto per l'impugnazione. Ne deriva che l'eventuale declaratoria di inammissibilità per tardività non costituisce una compressione indebita del diritto di difesa, ma rappresenta la debita conseguenza della scelta del ricorrente di non conformarsi alle modalità di deposito normativamente prescritte.

Cass., Sez. un., n. 51824, 12 dicembre 2014. La vicenda trae origine da un incidente aereo verificatosi presso l'aeroporto di Milano, nel quale persero la vita il pilota e il copilota di un velivolo appartenente alla compagnia Eurojet. Nell'ambito delle indagini conseguenti al sinistro, il Pubblico Ministero provvedeva alla nomina di un consulente tecnico - individuato in un funzionario dell'ENAC - con il compito di accertare l'adeguatezza dell'addestramento dei piloti. Nel corso di tale attività investigativa, alcuni soggetti riconducibili alla compagnia aerea offrirono al consulente una somma di denaro di rilevante entità, al fine di indurlo a redigere un elaborato tecnico favorevole, così da scongiurare eventuali profili di responsabilità a carico della società. Il fulcro della questione giuridica, sottoposta al vaglio delle Sezioni unite, concerne la corretta qualificazione di tale condotta, e segnatamente se essa debba essere ricondotta alla fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ovvero a quella di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.). Le Sezioni unite concludevano nel senso di qualificare l'offerta di denaro al consulente del Pubblico ministero come delitto di intralcio alla giustizia, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 371 *bis* o 372 c.p., facendo propri i passaggi essenziali della sentenza n. 163/2014 della Corte costituzionale. In particolare, la Corte, anzitutto, chiariva che gli accertamenti tecnico-scientifici, pur implicando margini valutativi, non possono essere ridotti a mere opinioni insindacabili, ma sono suscettibili di verifica in termini di verità o falsità. Ne consegue che il consulente che ometta o alteri dati oggettivi al fine di pervenire a conclusioni di favore realizza una forma di falso penalmente rilevante ai sensi degli artt. 371 *bis* o 372 c.p. Un ulteriore profilo valorizzato attiene alla cosiddetta "veste testimoniale immanente" del consulente tecnico. Sebbene, al momento dell'offerta, egli non sia ancora formalmente chiamato a rendere testimonianza, tale qualità è ritenuta intrinseca alla sua funzione: in ragione del ruolo pubblico rivestito e del dovere di obiettività che lo connota, è infatti prevedibile che gli esiti della sua attività vengano successivamente rappresentati al Pubblico ministero o al giudice, assumendo così rilevanza dichiarativa. Quanto, infine, al profilo del trattamento sanzionatorio, le Sezioni unite - che avevano inizialmente sollevato dubbi di legittimità costituzionale in ordine all'art. 322 c.p., per la maggiore severità con cui esso sanzionava l'offerta rivolta al consulente del p.m. rispetto a quella diretta al perito del giudice - hanno recepito le indicazioni della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto tale differenziazione coerente con la struttura del processo penale di tipo accusatorio. In tale prospettiva, la mendacità nei confronti del Pubblico ministero (art. 371 *bis* c.p.) è considerata meno grave rispetto a quella resa dinanzi al giudice (art. 372 c.p.), in quanto il p.m. riveste la qualità di parte processuale e gli elementi raccolti nella fase investigativa non assumono, di regola, valore di prova dibattimentale. Di conseguenza, appare giustificata anche la diversa disciplina sanzionatoria della subornazione del consulente del p.m. rispetto a quella del perito del giudice, quest'ultimo quale ausiliario imparziale che contribuisce alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. In definitiva, la Corte riconosceva che il consulente tecnico del Pubblico ministero, pur operando a supporto di una parte processuale, svolge una funzione pubblica orientata all'accertamento della verità, sicché ogni tentativo di influenzarne l'operato si configura come un'offesa diretta al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Un arresto paradigmatico in tal senso è rappresentato da un recente intervento delle Sezioni unite del 2024<sup>26</sup>, che ha chiarito come condotte quali il “saluto romano” o la “chiamata del presente” possano integrare il reato previsto dall’art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645 - rubricato «Manifestazioni fasciste» - soltanto ove risultino, alla luce di un giudizio di pericolo concreto, idonee a favorire la riorganizzazione del disciolto partito fascista. In tale occasione, la Suprema corte ha deliberatamente escluso la necessità di sollevare una que-

---

<sup>26</sup> Cass., Sez. un., n. 16153, 17 aprile 2024. La vicenda trae origine da una manifestazione pubblica svoltasi a Milano il 29 aprile 2016, organizzata in memoria di tre soggetti appartenenti all’area del Movimento sociale italiano e della Repubblica sociale italiana. Nel corso dell’evento, cui hanno partecipato circa milleducento persone, uno dei presenti aveva scandito per tre volte la c.d. “chiamata del presente”, alla quale la folla, inclusi gli imputati, aveva risposto coralmemente mediante il gesto del “saluto romano”. Il procedimento conosceva esiti contrastanti nei diversi gradi di giudizio. In primo grado, il Tribunale di Milano assolveva gli imputati per difetto dell’elemento soggettivo, ravvisando un errore scusabile *ex art. 5 c.p.*, in ragione dell’affidamento ingenerato da precedenti pronunce assolutorie relative a fatti analoghi. In sede di gravame, la Corte d’appello di Milano aveva, invece, riformato la decisione, affermando la responsabilità degli imputati ai sensi dell’art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (c.d. Legge Mancino), ritenendo che il “saluto romano” costituisse una manifestazione esteriorizzante la simbologia del disciolto partito fascista, idonea a propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale e, pertanto, a porre in pericolo l’ordine pubblico materiale. A seguito del ricorso per cassazione e del rilevato contrasto interpretativo tra le sezioni semplici - oscillanti tra la riconduzione della condotta all’art. 5 della Legge Scelba e all’art. 2 della Legge Mancino - la questione veniva rimessa alle Sezioni unite. Con la sentenza n. 16153/2024, le Sezioni unite componevano il contrasto, delineando i presupposti applicativi delle fattispecie rilevanti in materia. In primo luogo, veniva affermato che la risposta alla “chiamata del presente” e il “saluto romano” integrano, in via primaria, il delitto previsto dall’art. 5 della legge n. 645 del 1952, potendo tuttavia ricadere anche nell’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 122 del 1993 qualora, alla luce del contesto complessivo, risultino espressione di organizzazioni o gruppi con finalità discriminatorie, ai sensi dell’art. 604 *bis* c.p. Con specifico riguardo all’art. 5 della legge n. 645 del 1952, la Corte aderiva all’orientamento che qualifica la fattispecie come reato di pericolo concreto, richiedendo al giudice di verificare, in base alle modalità della condotta (contesto, numero dei partecipanti, reiterazione dei gesti), l’idoneità della stessa a determinare una seria probabilità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, in violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tale interpretazione è ritenuta funzionale a garantire la compatibilità della norma con i principi costituzionali, mediante un bilanciamento tra tutela dell’ordinamento democratico e libertà fondamentali. Le Sezioni unite escludevano altresì che la repressione penale di tali condotte si ponga in contrasto con gli artt. 17 e 21 Cost., evidenziando come la limitazione dei diritti di riunione e di libera manifestazione del pensiero sia giustificata dall’esigenza di proteggere l’ordine pubblico democratico, inteso quale insieme dei valori fondanti della Repubblica. Quanto alla fattispecie di cui all’art. 2 della Legge Mancino, essa veniva qualificata come reato di pericolo presunto; nondimeno, la Corte ribadiva la necessità di una verifica in concreto della offensività della condotta, demandando al giudice il compito di accertare che essa esprima un’effettiva adesione a contesti o gruppi discriminatori operanti nell’attualità, in conformità al principio di offensività come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale. Infine, veniva esclusa la configurabilità di un errore inevitabile sulla legge penale *ex art. 5 c.p.*, chiarendosi che l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale non legittima l’ignoranza del precetto, ma impone piuttosto al soggetto un dovere di cautela e di approfondimento circa la liceità della condotta.

stione di legittimità costituzionale, affermando – in un passaggio particolarmente significativo, in cui si richiama una precedente pronuncia della Corte costituzionale<sup>27</sup> – che spetta al giudice, nell’esercizio della funzione ermeneutica, «il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa».

Sembra, pertanto, che la giurisprudenza di legittimità abbia assunto un ruolo attivo nel garantire la conformità delle fattispecie incriminatrici ai principi costituzionali, anche a costo di caricare il giudice di un onere probatorio e valutativo, in quanto chiamato di fatto a colmare le lacune e le ambiguità della formulazione legislativa.

La crisi della legalità penale è dovuta, in secondo luogo, a un insieme di fattori esogeni, ossia fattori che dipendono dall’apertura del sistema penale a fonti calate “dall’alto”, che acquiscono il processo di proliferazione di normativa penalistica<sup>28</sup>.

Tra dette fonti calate dall’alto vi è, in primo luogo, la normazione europea, che spesso prevede autentici obblighi per il legislatore nazionale, in settori che potenzialmente sono soggetti a interventi di criminalizzazione<sup>29</sup>. Il legislatore nazionale finisce per anticipare eccessivamente la soglia dell’intervento penale, al fine di adeguarsi agli obblighi europei che, tuttavia, non sono autentici obblighi di incriminazione, bensì soltanto obblighi c.d. di tutela adeguata, ossia che non richiedono necessariamente risposte penali ma, in generale, impongono l’introduzione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate<sup>30</sup>.

Non si può dimenticare, infatti, che il legislatore italiano è tenuto al rispetto del principio di offensività, strettamente connesso alle teorie del bene giuridi-

<sup>27</sup> Corte cost., sent. n. 225, 20 giugno 2008.

<sup>28</sup> Tra gli altri, si veda *La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali*, a cura di PALIERO-MOCCIA-DE FRANCESCO-INSOLERA-PELISSERO-RAMPIONI-RISICATO, Napoli, 2014.

<sup>29</sup> Rispetto agli interventi europei sul sistema penale italiano si pongono due ordini di problemi: da un lato la carente legittimazione democratica del procedimento legislativo dell’Unione europea e, dall’altro, il fatto che le istituzioni europee, spesso, esercitano il proprio potere normativo concentrandosi prioritariamente sull’esigenza di reprimere il fenomeno di volta in volta considerato, senza considerare i vincoli sistemici a cui è sottoposto il legislatore nazionale, il quale dovrebbe operare, almeno in ambito penale, rispettando i principi di offensività, proporzione e necessità. DE VERO, *Gli obblighi di penalizzazione di fonte europea*, in *La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali*, a cura di PALIERO-MOCCIA-DE FRANCESCO-INSOLERA-PELISSERO-RAMPIONI-RISICATO, cit., 94.

<sup>30</sup> MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 76.

co. Richiedendo che un comportamento debba considerarsi penalmente rilevante quando vi sia la lesione o quanto meno la messa in pericolo di un bene giuridico rilevante, il principio di offensività «pre-suppone il bene giuridico»<sup>31</sup>. In dottrina, si è convincentemente argomentato che la minaccia di pena andrebbe autorizzata soltanto per quei beni giuridici che l'ordinamento italiano ritiene meritevoli e bisognosi di tutela penale<sup>32</sup>.

Il legislatore, dunque, dovrebbe ponderare in che modo adempiere ai suddetti obblighi di tutela adeguata proprio in considerazione della teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico<sup>33</sup>, non potendo operare una criminalizzazione generalizzata di comportamenti lesivi di beni giuridici, quando questi ultimi non siano offensivi di interessi meritevoli e bisognosi di tutela.<sup>34</sup> Il bene giuridico, in altri termini, diviene parametro di ragionevolezza del precetto penale, permettendo di valutare anche l'adeguatezza delle tecniche di tutela.

Al contrario, l'area del penalmente rilevante ha subito la descritta espansione - seguendo una prima direttrice, che rimonta a una matrice "conservatrice"<sup>35</sup> - proprio mediante il richiamo a concetti che, per quanto ben delineati sul piano evocativo, risultano privi di confini certi sul piano contenutistico, a scapito dei principi di legalità e offensività.

---

<sup>31</sup> DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 4, 6.

<sup>32</sup> Il concetto di bene giuridico, tuttavia, non mostra confini certi, divenendo un "concetto ombra" incapace di fornire un criterio selettivo preciso nel distinguere cosa è meritevole di essere protetto dal punto di vista penale rispetto a ciò che non lo è. Per le diverse teorie susseguitesi circa la nozione di bene giuridico rilevante si veda MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 12 ss.

<sup>33</sup> La teoria in questione, elaborata nel dopoguerra, si prefiggeva lo scopo di porre dei limiti alla "sconfinata provincia del bene giuridico" attraverso precisi riferimenti al diritto positivo. Solo i beni di livello costituzionale, o gli interessi da questi necessariamente presupposti, anche implicitamente, possono giustificare il sacrificio della libertà personale (art. 13 Cost.) sotteso alla sanzione penale. La rilevanza costituzionale non significa solo non essere in contrasto con la Costituzione, ma vi deve essere una garanzia esplicita o implicita nella carta fondamentale. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di diritto penale*, a cura di CANESTRARI-MELCHIONDA, Milano, 1997, Vol. I, Tomo I, 539 ss.

<sup>34</sup> La teoria in esame guarda alla Costituzione come a una sorta di catalogo aperto in cui poter ricondurre sia l'individuazione dei beni penalmente tutelabili sia la selezione delle tecniche di tutela ammissibili, ove l'incidenza sui "diritti fondamentali" e sulla "dignità umana" rappresenta ancora la ragione giustificativa che contraddistingue l'illecito penalistico. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 199 ss.

<sup>35</sup> BARATTA, *La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali*, in *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, a cura di CANESTRARI, Torino, 1998, 26.

Tra tali concetti, primeggia la sicurezza, che deve il suo successo nel contribuire alla suddetta espansione alla «vaghezza delle sue istanze di base, alle sue spiccate venature percettivo-emotive e, non per ultimo, al suo potere di mescolarsi con altro»<sup>36</sup>. Il ricorso al concetto di sicurezza ha comportato l'introduzione di nuove norme e notevoli inasprimenti sanzionatori in diversi ambiti di parte speciale<sup>37</sup>, tra i quali spicca la materia del terrorismo.

Una seconda direttrice della suddetta inflazione penalistica è, invece, di ispirazione “solidaristica” e affida al diritto penale il compito di favorire giustizia sociale e uguaglianza: in tal modo si provoca però una confusione tra giustizia penale, etica e politica<sup>38</sup>. Si parla in questo caso, di “diritto penale vittimocentrico”: l'attenzione sulla vittima e la necessità di soddisfare le sue aspettative di punizione comportano il moltiplicarsi delle norme di numerosi settori di parte speciale (es.: pubblica sicurezza, ambiente, sicurezza sul lavoro, ...) e, al contempo, il cedimento di numerosi istituti di parte generale (es.: posizione di garanzia, nesso di causalità, colpa, ...)<sup>39</sup>.

2. *Il c.d. “diritto penale al limite” e l'anticipazione della soglia della punibilità nei delitti di terrorismo.* Nel descritto scenario di progressiva dilatazione del penalmente rilevante, la normativa di contrasto al terrorismo costituisce il terreno d'elezione in cui emerge la contraddizione tra spinte emergenziali, caratterizzate da forti torsioni dei principi fondamentali in virtù dell'asserita necessità di garantire (varie forme di) sicurezza, e le garanzie proprie di uno Stato di diritto, terreno su cui la giurisprudenza, anche di legittimità, ha tentato di esercitare complesse manovre di riequilibrio, proprio attraverso l'uso dell'interpretazione conforme.

<sup>36</sup> SBRICCOLI, *Giustizia criminale; Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990); Il problema penale*, Milano, 2009, 43.

<sup>37</sup> Si utilizza la parola “sicurezza” evitando una selezione effettiva delle condotte che effettivamente ledano questo bene giuridico. Spesso, ci si limita a concentrare la repressione penale su determinate tipologie di autori, che già conoscono il carcere. Da ultimo, un esempio in materia è il recente Decreto Sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48), recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», convertito con L. n. 80 del 9 giugno 2025.

<sup>38</sup> FIANDACA, *Il sistema penale tra utopia e disincanto*, in *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, a cura di CANESTRARI, Torino, 1998, 51.

<sup>39</sup> VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale: dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, 24.

Con l'emergere di un nuovo volto del terrorismo internazionale, caratterizzato da una struttura "a rete", nella quale cellule autonome possono realizzare azioni violente anche in luoghi geograficamente molto distanti<sup>40</sup>, l'ordinamento penale si è dovuto adeguare alla minaccia dei *foreign fighters*<sup>41</sup> e dei c.d. lupi solitari, ossia individui capaci di agire in assenza di una strutturata organizzazione, la cui pericolosità è acuita dalla «disponibilità al martirio», che li rende meno sensibili all'efficacia dissuasiva della norma penale rispetto ad altri criminali<sup>42</sup>.

La disciplina italiana di contrasto al terrorismo si viene a configurare, dunque, quale "diritto penale al limite"<sup>43</sup>, in cui i principi e le garanzie tipiche del diritto penale subiscono attenuazioni e torsioni in funzione delle esigenze della ragion di Stato. Il ricorso al diritto penale resta legittimo, ma aumenta il «ri-

---

<sup>40</sup> Si fa riferimento, nello specifico, al terrorismo di matrice jihadista, divenuto protagonista delle cronache a partire dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Per approfondimenti, si vedano VIGANÒ, *Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica tramite il sistema penale, tra "diritto penale del nemico" e legittimi bilanciamenti*, in *Studi urbinati*, 2007, 329-348; VIGANÒ, *Minaccia dei lupi solitari e risposte dell'ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e diritti fondamentali della persona*, in AA.VV., *Il nuovo pacchetto antiterrorismo*, Torino, 2015, 9-13; FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016.

<sup>41</sup> Il contrasto ai *foreign fighters*, ossia individui che lasciano il proprio paese d'origine per unirsi a un conflitto armato in uno stato estero, spinti da motivazioni ideologiche, religiose o politiche, piuttosto che da guadagno economico, è stato proprio l'obiettivo della riforma del 2015 della disciplina in materia di contrasto al terrorismo (d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43).

<sup>42</sup> «[...] chiunque è in grado, in questo modo, di trasformare il suo stesso corpo in un'arma micidiale»; VIGANÒ, *Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica*, cit., 341.

<sup>43</sup> A tale concetto si contrappone quello di "diritto penale del nemico", ossia un modello orientato all'idea per cui il soggetto che, a causa della sua pericolosità, tradisce la fiducia dei consociati nell'aspettativa di comportamenti conformi alle norme si autoesclude dalla comunità, perdendo conseguentemente il diritto alle garanzie e a essere «trattato come persona». JAKOBS, *I terroristi non hanno diritti*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, a cura di KOSTORIS-ORLANDI, Torino, 2006, 8. Tale modello di diritto penale, anche se utile a spiegare le politiche criminali alla base della disciplina antiterrorismo, tuttavia, non le legittimano: anzitutto, sarebbe necessario valutare se effettivamente ancora si possa parlare di diritto penale, venendo meno le garanzie e i principi di esso fondanti; in secondo luogo, non si ravvisano elementi propri del diritto penale del nemico nell'evoluzione del diritto penale italiano nel contrasto al terrorismo. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Questione giustizia*, 2006, 4, 666-686. D'altronde, l'unica ipotesi in cui si è assistito a un vero e proprio sacrificio delle garanzie individuali a fronte della tutela dell'ordinamento è stata la vicenda di Abu Omar, relativamente alla sua *extraordinary rendition*, ove, più che di una scelta di politica criminale, si era di fronte a una gestione *extra e contra ordinem* da parte dei servizi segreti italiani, che si concluse, infatti, con la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 23 febbraio 2016, Nasr et Ghali c. Italia) per il sequestro, la detenzione illegale e i maltrattamenti subiti da Abu Omar. MARIOTTI, *La condanna della Corte di Strasburgo contro l'Italia sul caso Abu Omar*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2016.

schio che la ragionevolezza delle scelte di incriminazione, delle strategie processuali e delle misure preventive si traduca in forme illegittime di violazione di diritti e libertà fondamentali»<sup>44</sup>.

Si è assistito, pertanto, anche su sollecitazione di fonti sovranazionali, all'introduzione di numerose fattispecie improntate alla logica dell'emergenza, che, scollatesi dalla forma dei delitti di attentato, prevedono come delitto autonomo condotte preparatorie di un delitto di attentato o comunque collaterali al fenomeno associativo<sup>45</sup>; a titolo esemplificativo, possono menzionarsi l'introduzione dell'art. 270 *quater*, co. 2, c.p., che punisce, accanto al fatto di chi arruola per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche la condotta di chi si arruola, sempre che non ricorrano gli estremi dell'addestramento o della partecipazione al reato associativo di cui all'art. 270 *bis* c.p.; dell'art. 270 *quater*.1 c.p., ove si punisce chi organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo; dell'art. 270 *quinquies* c.p., che dà rilevanza al c.d. auto-addestramento, nelle ipotesi in cui seguano comportamenti univocamente finalizzati alla commis-

---

<sup>44</sup> PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e diritto penale al limite*, in *Gli speciali di Questione Giustizia. Terrorismo internazionale, politiche di sicurezza, diritti fondamentali*, 2016, 101. Per approfondire la tematica dei rapporti tra sicurezza collettiva e diritti individuali e dei limiti di flessibilizzazione del diritto penale nel contrasto al terrorismo si veda BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale tra diritto penale del nemico, ius in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008.

<sup>45</sup> La *ratio* prevenzionistica fondante la disciplina antiterrorismo, volta all'eliminazione o quantomeno al controllo «alla radice delle fonti di rischio, anziché dei pericoli concreti» (DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 3561), aveva valorizzato quella specifica tecnica di tutela consistente nell'anticipazione della tutela mediante la previsione di delitti di attentato. Con il mutare del contesto politico nel tempo e con la valorizzazione dei principi costituzionali, nello specifico quello di offensività, si assistette all'interpretazione della struttura oggettiva dei delitti di attentato in corrispondenza dei limiti dell'inizio dell'attività punibile nel tentativo. I delitti di attentato venivano riletti come reati a evento pericoloso, ove non viene fissata la prima soglia di punibilità delle condotte offensive della personalità dello Stato, bensì, viene fissata l'ultima soglia, oltre la quale, in molti casi, si vanificherebbe la tutela stessa del bene. Tale rilettura, tuttavia, ha presentato tre criticità: «è problematica l'individuazione della base del giudizio che si fraziona in una pluralità di fatti distinti, più o meno dilatati nel tempo, il cui collante è costituito dall'obiettivo politico finale; problematico è il metro del giudizio che consente di attribuire significato prognostico alla base del giudizio; problematica è, infine, la determinazione del grado del pericolo, perché la graduazione quantitativa tra i possibili gradi (probabilità, non impossibilità) sfuma a fronte di eventi macro-lesivi rispetto ai quali la pericolosità oggettiva rischia di inclinare verso la pericolosità percepita». PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e diritto penale al limite*, cit., 104. Per approfondimenti, si vedano anche GALLO, *Il delitto di attentato nella teoria del reato*, Milano, 1966, e PELISSERO, *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Napoli, 2000, 150 ss.

sione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* c.p. Dette fattispecie mirano tutte a scongiurare, dal punto di vista processuale, la prova della partecipazione del soggetto al reato associativo di cui all'art. 270 *bis* c.p., rispetto al quale tutte presentano la clausola di riserva.

Da ultimo, nel solco della medesima tendenza normativa, volta al contrasto alle manifestazioni di terrorismo, il legislatore italiano, con l'art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto il nuovo art. 270 *quinquies.3* c.p.<sup>46</sup>, con il quale si punisce la condotta di detenzione di materiale con finalità di terrorismo; in detta fattispecie viene cristallizzata un'ulteriore anticipazione della punibilità, mediante la criminalizzazione di condotte solo potenzialmente atte alla successiva concretizzazione di azioni materialmente lesive, di matrice terroristica<sup>47</sup>.

È proprio l'anticipazione della tutela alle condotte preparatorie, che, se da un

---

<sup>46</sup> «Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 *bis* e 270 *quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni».

<sup>47</sup> Recentissima in materia è Cass., Sez. I, n. 8188, 2 marzo 2026, nella quale si analizza il nuovo reato nei suoi profili oggettivi e soggettivi. «Secondo quanto può leggersi nella Relazione illustrativa che ha accompagnato l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, quest'ultima trae origine dalla volontà di ricomprendere, nell'area del penalmente rilevante, condotte che - sebbene ferme allo stadio della mera detenzione documentale - meritano particolare attenzione, in base alla considerazione che esse rappresentino il primo momento di una progressione criminosa idonea a condurre alla concreta realizzazione di comportamenti di natura violenta, nonché caratterizzati da una finalità terroristica. La stretta materialità della figura tipica, poi, è alternativamente descritta come il fatto -riguardante il sopra richiamato materiale - di procurarsi (così descrivendosi un agire di tipo "attivo", ossia che postula, appunto, il "darsi da fare per ottenere") o di detenere (venendo qui previsto, al contrario, un comportamento di tipo "statico", ossia che può esser posto in essere una volta che si sia ottenuta la disponibilità del materiale, magari anche in modo casuale). Quanto al coefficiente psicologico che sorregge la fattispecie legale, si staglia in questa la descrizione di un elemento soggettivo di plurima strutturazione; si richiede, infatti, anzitutto la sussistenza di un dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di procurarsi o detenere materiale conforme alla descrizione normativa, cui si aggiunge il dolo specifico ulteriore, integrato dalla finalità di terrorismo. Giova precisare, sul punto, come l'utilizzo dell'avverbio "consapevolmente" valga a escludere la possibile rilevanza del dolo eventuale». Il caso di specie vedeva il coinvolgimento di un cittadino libanese, in procinto di richiedere protezione internazionale, il quale gestiva un profilo TikTok "aperto", ossia accessibile a un pubblico indistinto, attraverso il quale pubblicava video di pubblica istigazione e che veniva trovato in possesso, sul proprio cellulare, di documenti informatici contenenti istruzioni dettagliate sulla preparazione e l'uso di congegni bellici, armi da fuoco e tecniche di attacco a mezzi militari e convogli, di video inneggianti ad azioni terroristiche.

lato si adatta alle nuove forme di azione del terrorismo internazionale, operanti attraverso una rete di singoli individui e non più necessariamente attraverso una struttura gerarchica organizzata, dall'altro lato, impone l'individuazione di un argine per evitare un'eccessiva flessione delle garanzie proprie del diritto penale. In particolare, compete all'interprete farsi tutore del rispetto dei principi che guidano l'interpretazione: «In un contesto sempre più convulso di politica criminale, per lo più mossa da spinte emergenziali, spetta alla magistratura un compito gravoso, ma ineludibile di evitare che le ansie preventive permeino anche l'interpretazione delle norme, travolgendo lo stato di diritto»<sup>48</sup>.

3. *Il reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo ex art. 270 quinquies c.p.: la configurabilità del reato nella pronuncia della Cassazione n. 35690/2022.* La preoccupazione circa logiche preventive commesse alla materia terroristica sembra essersi concretizzata nell'interpretazione del delitto di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, fattispecie che, sin dalla sua introduzione a opera dell'art. 1, co. 3, lett. a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha suscitato numerose perplessità.

Con la sentenza n. 35690 del 22 settembre 2022<sup>49</sup>, la Corte di cassazione si è espressa sul delitto di cui all'art. 270 *quinquies* c.p.: i giudici di legittimità hanno provato a ricondurre a conformità dei principi di offensività e materialità una fattispecie che presenta una soglia di incriminazione fortemente anticipata, attraverso lo strumento, espressamente richiamato dalla Corte, dell'interpretazione costituzionalmente orientata al principio di offensività.

Nel caso di specie, l'imputato presentava ricorso avverso una sentenza della Corte di assise di appello di Bologna, che lo aveva condannato *ex art. 270 quinquies* c.p. per avere «attraverso contatti con ambienti del terrorismo islamico e attraverso la rete internet e i social web, acquisito e conservato numeroso materiale, volto al suo auto-addestramento per compiere atti di terrorismo, quali lezioni relative a corsi per la preparazione e l'utilizzo di esplosivi,

<sup>48</sup> PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, cit., 112.

<sup>49</sup> Cass., Sez. V, n. 35690, 22 settembre 2022.

immagini per preparare bombe incendiarie, per tecniche di combattimento, consigli su autodifesa e fuga, nonché per aver acquisito almeno 40 file video veicolati sul web attraverso circuiti chiusi riferibili all'organizzazione terroristica dell'ISIS, nei quali si incitavano altri islamici a intraprendere la *jihad* contro gli infedeli, esaltando la morte in nome di Allah».

Il ricorrente deduceva quattro motivi<sup>50</sup>, dei quali il terzo assume particolare rilevanza. Veniva lamentata la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato contestato, affermando che il delitto di auto-addestramento di cui alla seconda parte del co. 1 dell'art. 270 *quinquies* c.p. necessita di un *quid pluris* rispetto a quanto accertato nel caso concreto, ossia la realizzazione di comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies* c.p.

La Corte di assise di appello, secondo l'imputato, avrebbe valorizzato due elementi suggestivi, privi di riscontro probatorio: l'invio di un messaggio a contenuto religioso a un soggetto intestatario di un'utenza statunitense, collegata a un *account* Telegram a sua volta inserito in canali di propaganda jihadista; il sequestro, presso l'abitazione del ricorrente, di oggetti eterogenei, quali una lampadina, filamenti, una sveglia e alcune tuniche, ritenuti utili ai fini del confezionamento di un ordigno esplosivo.

Con lo stesso motivo, chiedeva in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto al delitto di auto-addestramento per violazione degli artt. 13, 21, 25 e 27 Cost., nella parte in cui la fattispecie incrimina una condotta indeterminata, priva di materialità e di offensività, prevedendo una forma eccessivamente anticipata di tutela penale.

---

<sup>50</sup> In primo luogo, egli lamentava che la sentenza adducesse, in motivazione, degli elementi aggiuntivi rispetto alla condotta descritta dal pubblico ministero nel capo di imputazione - nello specifico, il possesso di strumenti base per confezionare una bomba rudimentale - creando, in tal modo, un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, non avendo potuto l'imputato difendersi rispetto a tali elementi, che poi sono stati comunque valorizzati nella sentenza ai fini dell'accertamento della sua penale responsabilità.

In secondo luogo, il ricorrente affermava che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità penale del reato secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La perquisizione informatica effettuata dagli operatori di p.g. avrebbe compromesso la funzionalità del telefono cellulare esaminato, non permettendo di verificare se le impostazioni del dispositivo prevedessero un *download* automatico dei file pervenuti o se fosse necessario il salvataggio manuale.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamentava la carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso, ritenendo infondato ogni motivo di doglianza, e confermavano, per l'effetto, la condanna dell'imputato.

La cassazione, in primo luogo, ripercorreva l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l'art. 270 *quinquies* c.p., i cui estremi sono di seguito illustrati.

Introdotta con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005 n. 155, la norma prevedeva inizialmente la sola fattispecie di addestramento ad attività con finalità di terrorismo<sup>51</sup>.

Analogamente alle altre fattispecie penali di contrasto al terrorismo, la disposizione anticipa il momento consumativo del reato alla commissione di atti preparatori di un attentato.

Il reato in esame, nello specifico, punisce sia l'addestratore - un soggetto che non si limita a trasferire le informazioni, ma che «agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei a una funzione determinata o a un comportamento specifico» - sia l'informatore - «colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati». È punito, inoltre, l'addestrato, «colui che si rende disponibile alla ricezione non episodica» delle nozioni trasmessegli.

Dall'elenco dei soggetti attivi del reato, tuttavia, resta escluso il soggetto informato, colui il quale rimane «mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento»<sup>52</sup>, in ragione del fatto che egli non compie alcuna attività utile o idonea al raggiungimento dello scopo.

---

<sup>51</sup> La formulazione originaria della norma prevedeva: «Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 *bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata».

<sup>52</sup> Cass., Sez. I, n. 38220, 24 ottobre 2011: si afferma che l'art. 270 *quinquies* c.p. impone all'interprete di distinguere, dal punto di vista del soggetto che recepisce le informazioni inerenti a quanto descritto dalla norma, tra "formazione" (intesa come insegnamento) e "mera informazione" (intesa come divulgazione) di ogni tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Nel 2015, il già citato d.l. n. 7 del 18 febbraio, ha disposto un'integrazione della fattispecie delittuosa, aggiungendo un periodo finale al primo co. dell'art. 215 *quinquies* c.p., ove si prevede l'assoggettamento a pena anche della «persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies*»<sup>53</sup>. Si introduce, così, il reato di c.d. auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, per cui è suscettibile di punizione la condotta successiva all'acquisizione di informazioni, qualora essa sia univocamente finalizzata a compiere atti con finalità di terrorismo.

La *ratio* della nuova fattispecie, come anticipato, viene ricondotta all'esigenza di adeguare il sistema punitivo alle mutate caratteristiche del fenomeno terroristico e, in particolare, di reprimere la condotta del c.d. combattente isolato o lupo solitario, un soggetto aspirante terrorista, che opera da solo o in piccoli gruppi non affiliati al sodalizio criminale<sup>54</sup>.

Per delimitare l'ambito di applicazione della fattispecie, la Corte, in primo

---

<sup>53</sup> Cosa si intenda per «condotte con finalità di terrorismo» è specificato nel successivo art. 270 *sexies* c.p., ove è stabilito che sono considerate condotte con finalità di terrorismo quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Il legislatore italiano, a seguito dell'attentato alle Torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001, interveniva in senso repressivo sulle norme in ambito antiterroristico presenti nel nostro sistema penale. Nello specifico, con il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in L. 15 dicembre 2001, n. 438, si introduceva, infatti, il reato di associazione finalizzata al terrorismo anche internazionale all'art. 270 *bis* c.p., superando l'incriminazione del solo terrorismo interno. La fattispecie è stata sin da subito oggetto di numerose critiche, a causa della sua indeterminatezza. Ciò ha spinto il legislatore a introdurre l'art. 270 *sexies* c.p., che riproduce la definizione di condotte con finalità di terrorismo presente nella decisione quadro 2002/475/GAI: «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». È proprio la finalità terroristica la «*ratio* generale» del sistema delle disposizioni antiterrorismo. Si veda sul punto MANTOVANI, *Le condotte con finalità di terrorismo*, in AA. VV., *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, 2006, 77-110.

<sup>54</sup> VIGANÒ, *Minaccia dei lupi solitari e risposte dell'ordinamento*, cit., 9-13.

luogo, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato, è comunque necessario che il soggetto agente, una volta acquisite autonomamente le informazioni strumentali al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, «ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* c.p., senza limitarsi a una mera attività di raccolta di dati normativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche»<sup>55</sup>.

La Suprema corte privilegia un'interpretazione in chiave offensiva del delitto, quale fattispecie a consumazione anticipata. Sprovvisto di un evento naturalistico, l'illecito richiederebbe un duplice dolo specifico – che deve costituire oggetto di puntuale accertamento – caratterizzato «non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovve-

---

<sup>55</sup> La Corte richiama una propria pronuncia cautelare, emessa in una fase antecedente dello stesso procedimento: l'imputato, in data 24 febbraio 2020, si era visto applicare la misura della custodia cautelare in carcere dal g.i.p. del Tribunale di Bologna, provvedimento contro il quale egli aveva proposto richiesta di riesame al Tribunale della libertà di Bologna. A fronte dell'ordinanza di rigetto emessa da quest'ultimo Tribunale, l'imputato proponeva ricorso per cassazione, la quale si pronunciava con sentenza n. 22066 del 23 luglio 2020, (Cass., Sez. V, ud. 6 luglio 2020). In sede cautelare, la Corte aveva ritenuto configurabile il reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo sulla base di molteplici indici fattuali: il possesso da parte dell'imputato di numerosi video e immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o comunque illustrativi di tecniche per la preparazione di ordigni esplosivi; il possesso di appunti manoscritti riproducenti la celebrazione di simboli e delle pratiche terroristiche dell'Isis, in cui l'imputato si proclamava "servo di Allah" votato al martirio; la partecipazione a chat di gruppo e a canali di propaganda jihadista nei quali venivano manifestati propositi terroristici e di esaltazione del martirio e della guerra santa contro gli infedeli; il rinvenimento all'interno dell'abitazione dell'imputato di materiale destinato alla fabbricazione di un ordigno esplosivo rudimentale.

La necessaria significatività dei «comportamenti significativi sul piano materiale», successivi al momento di acquisizione delle informazioni, viene sottolineata dalla Suprema corte richiamando ulteriori pronunce della Cassazione concernenti il medesimo reato. In particolare, viene citata una pronuncia (Cass., Sez. I, n. 7898, 27 febbraio 2020) in cui i giudici di legittimità avevano ritenuto insufficiente a integrare una condotta penalmente rilevante la visione da parte dell'imputato di numerosi video riguardanti tematiche *jihadiste*, tra i quali ve ne erano alcuni strumentali all'auto-addestramento. Detta condotta, infatti, pur avendo una valenza sintomatica della vicinanza ad ambienti dell'estremismo islamico, si risolve in una mera attività di raccolta di dati informativi o di manifestazione delle proprie scelte ideologiche, che non ha una significatività sul piano materiale tale da integrare la fattispecie di reato. Al contrario, viene richiamata anche una pronuncia in cui la Cassazione (Cass., Sez. V, n. 6061, 9 febbraio 2017) ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo sulla base di molteplici indici concreti, tra i quali il possesso di video e immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o comunque illustrativi di tecniche per la preparazione di ordigni esplosivi, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo e l'averne nella rubrica telefonica un'utenza di un soggetto arrestato per la detenzione di armi ed esplosivi.

ro di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270 *sexies* c.p.»<sup>56</sup>.

Si afferma, in altre parole, che la norma individua una fattispecie di reato di pericolo concreto, sicché non basta la presenza dello scopo perseguito dal soggetto agente, dovendosi accertare l'effettiva idoneità a realizzare l'evento che risulta obiettivo della condotta. Qualora l'attività realizzata, invece, fosse inidonea al raggiungimento dello scopo, si avrebbe un'anticipazione della punibilità che contrasterebbe con il principio di offensività: l'idoneità, pertanto, diventa un requisito necessario per assicurare alla condotta la sua tipicità; in caso di inidoneità dell'azione, non sarebbe possibile ipotizzare nessun tipo di offesa<sup>57</sup>.

Nel ragionamento della Corte, la finalità terroristica perseguita assume «un valore quasi assorbente rispetto al resto della fattispecie». Ne segue che l'idoneità dei comportamenti rispetto alla finalità terroristica debba essere verificata in concreto.

L'elemento di novità rispetto alle precedenti pronunce, tuttavia, sta nell'interpretazione costituzionalmente orientata che i giudici di legittimità conferiscono alla norma: si afferma che «appare necessario immaginare un

<sup>56</sup> Cass., Sez. VI, n. 29670, 25 luglio 2011.

<sup>57</sup> STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 3 ss. Il diritto penale italiano adotta una visione oggettivistica nella costruzione della struttura del reato (i.e. che guarda al fatto dannoso anziché alla pericolosità dell'autore); il fatto tipico, pertanto, non può non includere l'offensività, in termini di lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto. L'offesa al bene giuridico è parte integrante del reato: non può esservi alcuna corrispondenza al tipo se la condotta concretamente realizzata non genera alcuna lesione o messa in pericolo del bene. L'accertamento dell'offesa a un bene giuridico tutelato è, dunque, un elemento necessario all'integrazione del fatto di reato, e non può considerarsi elemento estraneo alla tipicità. Alcuni affermano che il fondamento dell'offensività risieda nell'art. 49, co. 2, c.p. Talvolta, tuttavia, sembra che il principio di corrispondenza tra tipicità e offesa al bene giuridico tutelato conosca delle eccezioni, in alcuni reati in cui prende il sopravvento un modello di illecito di stampo formale (a titolo esemplificativo si possono citare i delitti di falso, ove, per ovviare al problema della carenza di offensività, sono state elaborate le categorie di falso innocuo, falso grossolano e falso inutile). «A ritenere diversamente, l'illecito penale degraderebbe a illecito di pura disobbedienza, sintomo tutt'al più di una (presunta) volontà ribelle all'ordinamento o di una (presunta) soggettiva tendenza a delinquere: risolvere il reato in un atteggiamento interiore equivarrebbe, però, a contraddire i principi di un diritto penale del fatto, quale modello di diritto penale più conforme allo Stato di diritto di matrice liberale», cfr. GALLO, *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, 786 ss.

Si vedano anche MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2023, 469 ss.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2024, 10 ss.; MEZZETTI, *Diritto penale, Dottrina, casi e materiali*, Bologna, 2023, 200 ss.

collegamento teleologico tra le informazioni raccolte e gli atti a scopo terroristico, pur non imposto dal tenore letterale della disposizione», collegamento che dovrà essere oggetto di apposita verifica<sup>58</sup>.

Con riguardo all'idoneità dei comportamenti rispetto alla finalità terroristica, è necessario segnalare che l'art. 270 *quinquies* c.p. non fa alcun riferimento a tale requisito: la norma, nella parte in cui si riferisce all'auto-addestramento, incrimina di fatto una condotta neutra.

Parte della dottrina<sup>59</sup> ha individuato il disvalore della disposizione proprio nella proiezione oggettiva della condotta, ossia nella sua finalità: l'art. 270 *quinquies* c.p. è un reato di pericolo concreto ove la finalità di terrorismo è l'evento pericoloso da evitare; compito del giudice, dunque, sarà quello di esprimere un giudizio *ex ante* sull'idoneità della condotta a raggiungere la suddetta finalità<sup>60</sup>.

Altra parte della dottrina, invece, sottolinea che il suddetto giudizio *ex ante* sottintenda una tutela eccessivamente anticipata del bene giuridico. Nell'ambito dei delitti di terrorismo, il giudizio sull'idoneità di una condotta a raggiungere la finalità terroristica è più facilmente formulabile in relazione al delitto che punisce l'associazione con finalità di terrorismo *ex art. 270 bis* c.p., ove si fa riferimento all'idoneità dell'organizzazione criminale<sup>61</sup>.

Nel caso, invece, dei reati diversi dall'art. 270 *bis* c.p., si incriminano, di fatto, atti preparatori di atti preparatori: le condotte sono così lontane dalla lesione o dalla messa in pericolo del bene tutelato che non sembra possibile che l'interprete possa formulare un giudizio *ex ante* sulla capacità delle condotte a connotare la finalità terroristica di cui all'art. 270 *sexies* c.p., dunque, «la valo-

<sup>58</sup> Tale collegamento teleologico tra le informazioni raccolte e gli atti a scopo terroristico, infatti, non è mai stato menzionato dalla Corte di cassazione, in alcuna delle precedenti pronunce inerenti al reato in oggetto. Si vedano, in proposito: Cass., Sez. I, n. 38220, 24 ottobre 2011; Cass., Sez. VI, n. 29670, 25 luglio 2011; Cass., Sez. V, n. 6061, 9 febbraio 2017; Cass., Sez. I, n. 7898, 27 febbraio 2020; Cass., Sez. V, n. 22066, 23 luglio 2020.

<sup>59</sup> FASANI, *Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 8, 944.

<sup>60</sup> PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e diritto penale al limite*, cit., 112.

<sup>61</sup> BARTOLI, *L'autoistruzione è più pericolosa dell'addestramento e dell'istruzione: verso un sovvertimento dei principi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 5, 626-663, ove si afferma che è ormai pacifico in dottrina che le associazioni con finalità di terrorismo ed eversione sono considerate tali quando la finalità offensiva si riflette anche sull'assetto organizzativo, e lo caratterizza in termini di idoneità al raggiungimento dello scopo illecito.

rizzazione del dolo specifico in termini di idoneità dei comportamenti, in assenza di un'organizzazione o di un comportamento prossimo all'offesa, non regge»<sup>62</sup>.

Contrariamente a quanto affermato dalla cassazione, dunque, non sembra che il giudizio sull'idoneità possa riportare il delitto di auto-addestramento sul binario di conformità al principio di offensività, non essendo siffatta idoneità effettivamente riscontrabile in concreto.

Quanto alle critiche mosse alla norma relativamente all'impiego, da parte del legislatore, del termine "comportamenti", tacciato di incostituzionalità, la Cassazione si limita ad affermare che esso non contrasta con il principio di determinatezza ricavabile dall'art. 25 Cost., purché l'interprete individui comportamenti concreti e ben definiti percepibili dall'esterno e non confinati nell'area di semplici atteggiamenti suggestivi. Il Legislatore, inoltre, utilizza la locuzione "comportamenti univocamente finalizzati", ove l'univocità è utile a ribadire la conformità della fattispecie al principio di offensività: si richiede all'interprete di verificare l'offensività in concreto, ossia che la condotta abbia effettivamente leso o messo in pericolo gli interessi tutelati.

L'affermazione della Cassazione e, in generale, la formulazione della norma da parte del Legislatore, non vanno esenti da critiche in ordine al requisito dell'univocità, inserito in sede di conversione del d.l. n. 7/2015 per superare le obiezioni di indeterminatezza della fattispecie. La mera indicazione del termine "comportamenti" è priva di un significato preciso, poiché il termine indica non una singola condotta, ma «il complessivo e, cronologicamente esteso, modo di comportarsi di un individuo, soprattutto in determinate situazioni, nei rapporti con l'ambiente e con le persone con cui è in contatto»<sup>63</sup>; inoltre, in questo modo, risultava punibile qualunque comportamento, anche meramente preparatorio, purché soggettivamente rivolto a commettere atti con finalità di terrorismo.

Con l'introduzione dell'avverbio "univocamente", il legislatore ha inteso limitare l'anticipazione della soglia della rilevanza penale ai soli comportamenti

---

<sup>62</sup> BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 243.

<sup>63</sup> FASANI, *Le nuove fattispecie antiterrorismo*, cit. 943.

che appaiono, anche a un osservatore esterno, finalizzati alla commissione di condotte terroristiche senza che possa darsi una lettura alternativa del significato della condotta. L'intervento, tuttavia, non è stato sufficiente a dirimere i dubbi circa la conformità della norma al principio di offensività. Si è osservato che il giudizio di univocità prospettato non faccia riferimento a uno specifico reato che si ha l'intenzione di commettere, bensì a generiche condotte violente, non meglio delineate. Anche abbracciando la concezione oggettivista del concetto di univocità – secondo la quale il requisito denoterebbe il passaggio dagli atti preparatori alla fase esecutiva, caratterizzando gli atti che sono in grado di far emergere l'intenzione criminosa del soggetto agente<sup>64</sup> – non sembra possibile compiere un giudizio di univocità dei comportamenti rispetto a generiche condotte di violenza, poiché il giudizio di univocità non può che avere come punto di riferimento un oggetto determinato intorno al quale compiere la valutazione comparativa. I giudici, pertanto, dovrebbero valutare se i comportamenti possano ritenersi univoci rispetto a uno specifico reato con finalità di terrorismo.

Nel caso di specie, in ogni caso, la Cassazione si limita ad affermare che i comportamenti dell'imputato risultano significativi e univoci rispetto a generici atti terroristici<sup>65</sup>, non esplicitando – anche perché non richiesto dall'art. 270 *quinquies* c.p. – quale sia il delitto preso di mira dall'imputato<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> SEMINARA, *Il delitto tentato*, Milano, 2012, 923 ss.

<sup>65</sup> Il generico richiamo alle condotte di cui all'art. 270 *sexies* c.p., inoltre, implica che l'art. 270 *quinquies* c.p. permette la punizione della preparazione, in forma monosoggettiva, di qualsiasi delitto caratterizzato da una finalità terroristica.

<sup>66</sup> Alla luce di tali considerazioni, si potrebbe ritenere che il delitto di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo sia una forma speciale di tentativo, espressamente incriminata dal legislatore. VAL-SECCHI, *Art. 270 quinquies c.p.*, in DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, Milano, 2021, 3025.

Il requisito dell'idoneità implica che il giudice dovrà valutare se quei determinati atti, in quel momento e alla presenza delle concrete circostanze del fatto storico, renderebbero o meno possibile o probabile il verificarsi del fatto di reato; il requisito dell'univocità, invece, si riferisce alla direzione non equivoca degli atti a integrare gli estremi del delitto. Si veda al riguardo SEMINARA, *Il delitto tentato*, cit., 910 ss.: ci sono tre orientamenti in dottrina e giurisprudenza rispetto al grado di idoneità richiesto per ascrivere la responsabilità per un delitto tentato in capo al reo: l'orientamento più rigoroso ritiene penalmente rilevanti anche gli atti che rendano la commissione del delitto meramente possibile; l'orientamento più garantista afferma invece la necessità di un alto grado di probabilità che la fattispecie criminosa sia portata a termine; l'orientamento mediano, infine, lega la struttura del tentativo al reato di pericolo e, pertanto, richiede un grado almeno di probabilità che la commissione di singoli atti possa sfociare nella consumazione di un delitto. Il *novum* dell'univocità rispetto alla disciplina del tentativo contenuta nel

La Suprema corte, in conclusione, sembra affermare, da un lato, che il materiale acquisito dall'imputato debba presentare un accertato scopo didattico e, dall'altro, che si debba compiere una verifica sulla corrispondenza tra il contenuto del materiale dell'auto-istruzione e l'atto terroristico che l'imputato vuole realizzare.

Ciò, tuttavia, va oltre la mera interpretazione letterale dell'art. 270 *quinquies* c.p., che, come precisato da precedente giurisprudenza di legittimità<sup>67</sup>, si limita a richiedere una consequenzialità cronologica tra l'acquisizione di «ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» - formula amplissima, che consente di attribuire rilevanza a qualunque tipo di auto-istruzione - e il compimento di atti terroristici<sup>68</sup>.

La pronuncia in esame, al contrario, suggerisce che si dovrebbe escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta il materiale e le istruzioni acquisite non corrispondano all'obiettivo perseguito, essendo la finalità presa di mira dal soggetto agente espressiva del disvalore del fatto e ricordando che detta finalità assume rilevanza penale allorquando vi sia disponibilità di mezzi per realiz-

---

codice previgente serviva a superare le difficoltà nel distinguere atti preparatori e atti esecutivi. Il requisito dell'univocità, tuttavia, ha comportato non poche difficoltà applicative, legate all'individuazione effettiva delle condotte che in concreto fossero dirette alla commissione del delitto in maniera non equivoca. Sul punto si sono avvicinate due teorie. Una prima teoria, c.d. soggettiva, sostiene che l'univocità non sia una caratteristica intrinseca della condotta ma riguardi la sfera soggettiva del reo, ossia l'intento che egli persegue tramite la sua condotta; di conseguenza, la prova della sussistenza del requisito dell'univocità non si deduce dalla sola natura degli atti posti in essere ma va necessariamente ricavata da elementi ulteriori ed estranei alla condotta. Una seconda teoria, c.d. oggettiva, afferma che l'univocità rappresenti un carattere essenziale e obiettivo degli atti posti in essere dal reo; la prova di essa, dunque, si desumerà dalla sola natura degli atti in relazione alle circostanze del caso concreto.

<sup>67</sup> Cass., Sez. V, n. 6061, 9 febbraio 2017: in detta pronuncia, la Cassazione si occupa per la prima volta della nuova disposizione contenuta nell'art. 270 *quinquies* c.p. I giudici di legittimità, relativamente al presupposto dell'auto-istruzione, al paragrafo 3.1. della sentenza, affermano: «L'inciso "avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti" descrive un nesso temporale, non eziologico: la fattispecie disegnata dal legislatore non richiede che il soggetto istruito riceva istruzioni specifiche per il ruolo che egli intenderà rivestire una volta dedicatosi alla lotta armata, ma prescrive la consequenzialità cronologica della condotta qualificabile *ex art. 270 sexies* c.p. rispetto a informazioni che ne siano il presupposto. Non a caso, anche il Tribunale spiega che alla acquisizione di informazioni si deve accompagnare l'esplicazione di una qualsiasi attività materiale avente finalità terroristica, che possa quindi considerarsi come volta a dare attuazione alle istruzioni acquisite, senza peraltro, ai fini dell'integrazione del reato, che sia necessaria la effettiva realizzazione della finalità».

<sup>68</sup> Si veda, per approfondimenti, PAVARANI, *Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2008, vol. I, 407 ss.

zarla. L'assunto implica la necessità che il giudice, chiamato a svolgere la verifica di corrispondenza, individui un reato specifico, obiettivo del soggetto attivo del reato: non sarebbe altrimenti possibile formulare alcun giudizio sulla sussistenza di un nesso teleologico in assenza del termine di paragone, ossia la fattispecie criminosa che il soggetto vuole realizzare.

Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Bologna, oggetto di impugnazione, ha seguito pedissequamente i principi affermati. La Corte territoriale ha ritenuto provata la materialità del fatto basandosi su molteplici comportamenti del ricorrente<sup>69</sup> che indicherebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, che quanto posto in essere non sia un'attività di mera raccolta di dati informativi o di libera manifestazione delle proprie scelte, ma integri comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente destinati e concretamente idonei a compiere atti con finalità di terrorismo.

La Corte, infine, conclude dichiarando infondata la richiesta del ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto alla norma sull'auto-addestramento ad attività con finalità terroristiche, proprio in quanto è possibile superare i presunti attriti con la Costituzione aderendo all'interpretazione costituzionalmente orientata fornita nella sentenza in esame<sup>70</sup>.

4. *L'art. 575.2 del codice penal in materia di "auto-indottrinamento o auto-competenza terroristica"*. Occorre, per completezza, rilevare che reati analoghi a quello di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, ex art. 270 *quinquies* c.p., sono presenti anche in altri ordinamenti.

---

<sup>69</sup> Al paragrafo 3.3 della sentenza 35690/2022 vi è l'elencazione delle condotte prova della materialità del fatto.

<sup>70</sup> Relativamente all'infondatezza della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, la Corte ribadisce che nell'art. 270 *quinquies* c.p., l'acquisizione di informazioni rappresenta soltanto un presupposto della condotta tipica, essendo quest'ultima costituita dalla realizzazione di atti preparatori al compimento di condotte con finalità di terrorismo. «L'utilizzo a opera del legislatore del termine "comportamenti", e non "atti", non contrasta con il principio di tipicità e determinatezza richiesto dall'art. 25 Cost. laddove l'interprete, nel valutare la fattispecie concreta, individui, per la sussistenza del delitto, comportamenti concreti e ben definiti, percepibili dall'esterno e non confinati nell'area di semplici atteggiamenti suggestivi». Allo stesso modo, l'utilizzo da parte del legislatore della locuzione «univocamente finalizzati» risulta compatibile con il principio di offensività della condotta laddove tale offensività sia verificata in concreto: il giudice, in altri termini, dovrà accertare che la condotta del soggetto agente abbia effettivamente leso o messo in pericolo l'interesse tutelato.

La progressiva espansione dell'area del penalmente rilevante, infatti, non ha interessato soltanto il nostro Paese. Il *trend* securitario, in particolare, ha giustificato il progressivo allargamento nel tempo del concetto di *matière pénale* sia nella c.d. piccola Europa, ossia tra le nazioni appartenenti all'Unione europea, che nella c.d. grande Europa, ossia tra le nazioni appartenenti al Consiglio d'Europa<sup>71</sup>, allargamento che ha comportato lo sconfinamento del diritto penale in campi storicamente distinti.

Gli strumenti internazionali, *in primis* proprio gli obblighi derivanti dalle decisioni quadro dell'Unione e dalla Carta europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)<sup>72</sup>, infatti, invitano i legislatori nazionali ad attuare dei programmi di tutela che presentano obiettivi «assai più ampi e comprensivi rispetto alla fisionomia tradizionalmente attribuita al disvalore espresso dei singoli modelli di incriminazione»<sup>73</sup>.

A causa di una crescente emergenza legata al terrorismo, in particolare rispetto alla diffusione del reclutamento jihadista<sup>74</sup>, sulla scorta della decisione quadro 2002/475/GAI in tema di lotta contro il terrorismo<sup>75</sup> - sostituita oggi dalla Direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 - molti Paesi dell'Unione europea hanno modificato la propria legislazione in materia.

A titolo esemplificativo, può essere utile analizzare la riforma del codice penale spagnolo. La Spagna, infatti, nonostante non abbia registrato un numero significativo di casi di terrorismo riconducibili nello specifico all'Isis rispetto ad altri paesi europei, ha dato una forte risposta alla minaccia terrorista, a causa degli attentati di Madrid di matrice *jihadista* registratisi l'11 marzo 2004, che l'hanno resa il primo Stato europeo per vittime di attacchi terroristici ji-

---

<sup>71</sup> MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 16 ss. e 95 ss.

<sup>72</sup> Per approfondimenti sul vasto tema degli obblighi in materia penale derivanti dalla C.E.D.U. si veda MAZZANTI, *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale*, cit.

<sup>73</sup> DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Torino, 2004, 24.

<sup>74</sup> Per approfondimenti sulle misure adottate in ambito europeo per far fronte all'emergenza terrorismo, si vedano DE LONDRAS-DOODY, *The Impact, Legitimacy and Effectiveness of EU Counter-Terrorism*, Abingdon, 2015 e FERREIRA-PEREIRA-OLIVEIRA MARTINS, *The European Union's Fight Against Terrorism. The CFSP and Beyond*, Abingdon, 2024.

<sup>75</sup> Si veda *supra*, nota 45.

hadisti<sup>76</sup>.

Nell'ordinamento spagnolo, in particolare, è stata adottata la *Ley Orgànica* del 30 marzo 2015, n. 2, che ha modificato il Capitolo VII, Titolo XXII (artt. 571-580) del codice penale in materia di reati di contrasto al terrorismo, aumentandone in modo significativo le pene previste e introducendo il concetto di "terrorismo individuale", al fine ultimo di ampliare le condotte di collaborazione e affiliazione, precedentemente molto più stringenti<sup>77</sup>.

Analogamente a quanto previsto dal legislatore italiano con il reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo nel nostro codice penale, la *Ley Orgànica* n. 2/2015 ha introdotto, all'art. 575.2 del codice penale spagnolo, il reato di "auto-indottrinamento o auto-competenza terroristica"<sup>78</sup>, che punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, con la finalità di prepararsi ad attività con finalità terroristiche, acceda abitualmente a uno o più servizi di

<sup>76</sup> Per approfondimenti, si veda FORIOL CAMPOS, *Espana, de retroguardia a objetivo del terrorismo yihadista (1990-2012)*, Nómadas, 2013, vol. 37, 1 ss.

<sup>77</sup> La riforma, come da linee-guida internazionali, si è resa necessaria proprio in virtù dell'evoluzione degli attentati terroristici di matrice islamica. Il codice penale anteriforma, così come approvato tramite la *Ley Orgànica* n. 10/1995, era efficace per combattere il c.d. terrorismo indipendentista, caratterizzato normalmente da rigide gerarchie e con, al proprio interno, una chiara distinzione dei ruoli dei partecipanti nell'organizzazione. Tali caratteristiche, tuttavia, non si riscontrano nel nuovo movimento dell'Isis, contraddistinto da molti combattenti solitari. Per approfondimenti sulla riforma si veda JIMÉNEZ, *Política, terrorismo y cambio político en Espana (1976-1996)*, Valencia, 2002; si veda inoltre TASCIONI, *La riforma del codice penale spagnolo in materia di terrorismo tra recepimento della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza ed eccessi punitivi: analisi critica della Ley Orgànica 2/2015*, disponibile presso [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 25 settembre 2015.

<sup>78</sup> Art. 575 código penal: «1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones. 2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. 3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero».

comunicazione aperti al pubblico *online* o si auto-indottrini mediante altri servizi elettronici, o comunque detenga documenti i cui contenuti siano destinati o idonei a incitare all'ingresso in un'organizzazione o in gruppo terroristico, oppure a collaborare con essi o con i loro fini.

Per giustificare la nuova figura di reato, nel preambolo della *Ley Orgànica*, il legislatore spagnolo si limita ad affermare, con molte generalizzazioni, che spesso il reclutamento terroristico avviene autonomamente, tramite il mezzo di internet o di altri servizi di comunicazioni elettronici.

La formulazione dell'art. 575.2 c.p., tuttavia, non rispetta pienamente il principio di offensività, fondamentale anche nell'ordinamento penale spagnolo<sup>79</sup>.

Nell'ambito di un ricorso rispetto alla vicenda di un soggetto accusato del reato di cui all'art. 575.2 c.p., la Seconda sezione del *Tribunal Supremo* (STS) – con funzioni analoghe a quelle della nostra Corte di cassazione – si è espressa sull'opportunità della norma, con sentenza n. 354 del 17 maggio 2017. In particolare, il *Tribunal Supremo* ha affermato che la fattispecie va interpretata in maniera restrittiva, in modo da garantire il diritto alla libertà ideologica e di informazione, motivo per il quale, dopo un'aspra critica alla tecnica legislativa adoperata nella costruzione della fattispecie, è pervenuta all'assoluzione dell'imputato.

Analogamente al nostro art. 270 *quinquies* c.p., anche l'STS classifica l'art. 575.2 *código penal* come un "atto preparatorio di un atto preparatorio", ossia come un reato di pericolo molto anticipato. Il *Tribunal Supremo*, inoltre, denuncia che sia parificata dal punto di vista sanzionatorio l'attività di vero e proprio auto-addestramento all'attività di mera formazione, non rinvenendosi nel codice penale spagnolo alcuna spiegazione circa la locuzione di "auto-indottrinamento".

La fattispecie in esame, come ricostruito nella sentenza dal *Tribunal Supremo*, è un reato comune che presenta due elementi.

Sul piano oggettivo il soggetto attivo, che vuole realizzare, in futuro, le attività con finalità terroristiche, è anche colui sul quale ricadono gli effetti della con-

---

<sup>79</sup> GONZÁLEZ URIEL, *Algunos aspectos problemáticos del delito de autoadoctrinamiento terrorista*, disponibile presso <https://magistratura.es/algunos-aspectos-problematicos-del-delito-de-autoadoctrinamiento-terrorista/>.

dotta di auto-addestramento (ossia è colui che autonomamente scarica materiale per prepararsi ai futuri atti terroristici): i materiali e i contenuti a cui il soggetto accede devono essere cercati e conosciuti volontariamente dal soggetto. È richiesta, inoltre, l'abitudine delle condotte di accesso, preparazione e di auto-addestramento, senza alcuna indicazione, però del numero minimo o della frequenza degli atti necessari.

Sul piano soggettivo si richiede un "dolo doppio": da un lato, la volontà di acquisire competenze e, dall'altro, quella di usarle per commettere reati di terrorismo. La sola interiorizzazione di ideologie radicali, tuttavia, non potrebbe essere punita, rientrando nell'ambito della libertà di coscienza e di informazione. L'auto-indottrinamento, dunque, dovrebbe avvicinarsi più a un "addestramento pratico", con un fine concreto di commissione di reati di terrorismo<sup>80</sup>.

In definitiva, afferma il *Tribunal Supremo*, ci si trova di fronte a una norma dalla dubbia conformità costituzionale, pericolosamente pendente verso il diritto penale d'autore e che risulta in contrasto con i principi alla base dello Stato di diritto: la fattispecie incrimina condotte, del tutto eterogenee e non contraddistinte dallo stesso grado di gravità, che, anziché essere effettivamente causa di un pericolo concreto, rispondono a una logica "di precauzione", ove ciò che conta è la percezione del rischio da parte della comunità.

*5. Alcune riflessioni conclusive.* Alla luce di quanto sin qui esposto, con riferimento alla norma italiana, non può non riconoscersi che la Cassazione abbia operato un apprezzabile sforzo nelle motivazioni della sentenza in commento per interpretare una fattispecie lontana dall'offesa al bene tutelato in modo conforme ai principi di materialità e offensività, fondamentali nel sistema penale.

La sentenza, dunque, sembra inserirsi nell'arco di quegli interventi giurisprudenziali sulle disposizioni in materia di terrorismo che, nell'inerzia del legislatore, hanno cercato di trovare un equilibrio tra esigenze di tutela che impongono di estendere l'area della punibilità agli atti preparatori - esigenze deri-

---

<sup>80</sup> La sentenza integrale n. 354 della Seconda Sezione del *Tribunal Supremo*, 17 maggio 2017, è disponibile presso <https://vlex.es/vid/679984805>.

vanti, come detto, anche da spinte sovranazionali<sup>81</sup> - e la salvaguardia dei principi fondamentali del diritto penale, che impongono all'incriminazione di fondarsi su un effettivo disvalore del fatto<sup>82</sup>.

Nei reati contro il terrorismo sembra che spetti al magistrato il compito di evitare che sia "travolto lo Stato di diritto"<sup>83</sup>, non assecondando le scelte simboliche di anticipazione della tutela penale compiute dal legislatore.

L'operato della Cassazione in questo caso, tuttavia, non sembra centrare pienamente l'obiettivo.

In primo luogo, la Corte si spinge oltre l'interpretazione estensiva della fattispecie di cui all'art. 270 *quinquies* c.p., introducendo un nuovo elemento nel reato, non previsto dalla lettera della norma, ossia il summenzionato nesso teleologico tra le informazioni acquisite dal soggetto agente e gli atti a scopo terroristico obiettivo della condotta. L'addizione creativa, in ogni caso, non sembra sufficiente a far rileggere la fattispecie in chiave offensiva: l'unico modo per conseguire lo scopo è richiedere che il giudice accerti quale sia lo specifico reato obiettivo della condotta, accertamento che, nel caso di specie, non avviene.

Sarebbe proprio questa operazione ermeneutica a rendere effettivamente offensiva la condotta punita dal reato di auto-addestramento ad attività di terrorismo, permettendo, inoltre, di fornire un significato utile al requisito dell'univocità dei comportamenti: si selezionerebbero così come condotte penalmente significative, tra le istruzioni acquisite, solo quelle finalisticamente collegate al reato storicamente determinato.

Sembra, pertanto, che i giudici, non compiendo questo ulteriore passo nell'interpretazione costituzionalmente orientata, si limitino a legittimare una norma che probabilmente andrebbe riformulata, eventualmente anche attraverso un giudizio di legittimità costituzionale - la Corte costituzionale, d'altronde, sembra assumere sempre più il ruolo di garante dei diritti individuali, anche meglio della Cassazione<sup>84</sup> - che, sempre nel caso di specie, è sta-

---

<sup>81</sup> Si veda *supra*, nota 5.

<sup>82</sup> WENIN, *L'addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal D.L. 7/2015*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 aprile 2015.

<sup>83</sup> PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e diritto penale al limite*, cit., 112.

<sup>84</sup> Si veda *supra*, paragrafo 1.

to negato al ricorrente.

Si può, dunque, affermare che la Cassazione, di fatto, abbia fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, al di fuori del tracciato dell'interpretazione estensiva, a sfavore dell'imputato, sulla cui ammissibilità nel nostro ordinamento, come già esposto<sup>85</sup>, sussistono numerosi dubbi<sup>86</sup>.

Nonostante lo sforzo di ricondurre a legittimità la norma, l'interpretazione fornita dalla Suprema corte si è risolta in un pretesto per non approfondire le problematiche di legittimità costituzionale dell'art. 270 *quinquies* c.p.

D'altro canto, il *deficit* di offensività caratterizzante le norme penali appare un problema diffuso in Europa: come approfondito nel paragrafo precedente,

---

<sup>85</sup> Si veda *supra*, paragrafo 1.

<sup>86</sup> L'attitudine verso approcci ermeneutici marcatamente espansivi sembra, peraltro, consolidarsi quale *trend* giurisprudenziale nel settore dei reati con finalità di terrorismo, come confermato da una recente pronuncia della Cassazione relativa al reato di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico *ex art. 270 bis* c.p. In tale occasione, la Suprema corte, in riferimento all'art. 270 *bis*, co. 3, c.p. ha adottato una nozione di "Stato estero" talmente ampia da riconfermare anche territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti, ritenendo che costituissero atti terroristici le condotte violente rivolte contro la popolazione civile in tali contesti. Anche in questo caso, pertanto, sembra che l'interprete abbia operato una "addizione creativa" che, nonostante fosse finalizzata a garantire una tutela adeguata a fronte di minacce complesse, finisce per forzare il dato testuale della norma. Si assiste, dunque, a una dilatazione semantica che lambisce i confini dell'analogia *in malam partem*, confermando il rischio che le "ansie preventive" legate alla sicurezza collettiva prevalgano sul rigore del principio di legalità e sulla tassatività della fattispecie penale. Nello specifico, ci si riferisce a Cass., Sez. VI, n. 32712, 20 agosto 2024. Il procedimento traeva origine dall'impugnazione dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'imputato, ritenuto figura apicale di una cellula riconducibile al gruppo terroristico "Brigate dei Martiri di Al-Aqsa". Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato sarebbe stato impegnato nell'organizzazione di un attentato da realizzarsi presso un insediamento israeliano in Cisgiordania, per il quale erano stati predisposti l'invio di risorse finanziarie, l'impiego di armi nonché l'utilizzo di dispositivi di ripresa destinati alla diffusione propagandistica dell'azione. Le risultanze delle intercettazioni evidenziavano come l'attentato fosse concepito con finalità "eclatanti" e idonee a coinvolgere un elevato numero di persone, espressione interpretata in chiave accusatoria come indicativa della volontà di colpire obiettivi civili. Avverso tale decisione, l'imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando, in primo luogo, la qualificazione della cellula quale associazione terroristica, sostenendo che l'inclusione del gruppo in elenchi di organizzazioni terroristiche non potesse ritenersi elemento di per sé decisivo, in assenza di un adeguato quadro indiziario circa la concreta attività svolta. In secondo luogo, con riferimento al comma 3 dell'art. 270 *bis* c.p., l'imputato rilevava che le condotte contestate non potessero qualificarsi come dirette "contro uno Stato estero", in quanto circoscritte al territorio della Cisgiordania, qualificato da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite come territorio illegittimamente occupato da Israele. Ne deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva, un'erronea interpretazione della nozione di "Stato estero" da parte del Tribunale del riesame, che avrebbe indebitamente incluso anche territori oggetto di occupazione ritenuta illegittima.

anche in Spagna la formulazione delle norme penali sembra mirare all'ottenimento di un generale senso di sicurezza nella collettività – che rischia anche di comprimere la libertà individuale di informazione dei consociati – anziché alla tutela effettiva del bene giuridico. Le incriminazioni indicate nella norma analizzata, infatti, possono riferirsi indifferentemente sia a individui che partecipano attivamente ad attività terroristiche di combattimento sia a chi collabora con organizzazioni terroristiche, con un ruolo meno operativo. Il *Tribunal Supremo*, tuttavia, mostra una maggiore consapevolezza circa i sospetti *deficit* di costituzionalità dell'art. 575.2 del *código penal* rispetto a quanto affermato dai nostri giudici di legittimità, i quali, forse per non invadere l'area di intervento riservata al legislatore, dopo aver analizzato nel dettaglio la problematica del reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, non giungono a una soluzione soddisfacente. Il problema essenziale di queste fattispecie concerne la circostanza che, per combattere un fenomeno di matrice individuale avente astrattamente ripercussioni di ampia portata sull'intero tessuto sociale, si rende necessaria la risposta punitiva dello Stato in una fase molto anticipata rispetto all'effettiva realizzazione di un atto offensivo a livello penale.

Soltanto riscrivendo – o interpretando – l'art. 270 *quinquies* c.p. in modo tale da permettere un serio giudizio di univocità tra «comportamenti univocamente finalizzati» e uno specifico reato, si potrà ricondurre il reato di auto-addestramento al principio di offensività: in questo modo si sposterà in avanti la soglia di rilevanza penale, avvicinandosi alla fase esecutiva del delitto obiettivo della condotta, e si eviterà di incriminare un mero proposito criminoso, che rischia di sfociare in un'ipotesi di diritto penale c.d. d'autore.